



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 48 dell'8 agosto 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 728 DEL 7 AGOSTO 2025

**ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIO ROMA N. 10045 DEL 13/06/2023
RELATIVA ALL'ANNULLAMENTO DELLE D.G.R. NN. 456/2022 E 995/2022.**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
“CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE
FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AGLI
IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E PER L’ATTIVITÀ DI BONIFICA DI SITI
CONTAMINATI”, IN CONFORMITÀ ALL’ART.23, COMMA 2, LETT. O)
DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X – IV – VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì sette del mese di agosto, alle ore 14.42 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	"
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	"
4) CIACCIARELLI PASQUALE	"	10) RINALDI MANUELA	"
5) GHERA FABRIZIO	"	11) SCHIBONI GIUSEPPE	"
6) MASELLI MASSIMILIANO	"		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre, Palazzo, Righini e Rinaldi.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Regimenti.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Proposta di Deliberazione Consiliare recante: “Esecuzione sentenza TAR Lazio Roma n. 10045 del 13/06/2023 relativa all’annullamento delle D.G.R. nn. 456/2022 e 995/2022. Approvazione del Regolamento regionale concernente: “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”, in conformità all’art.23, comma 2, lett. o) dello Statuto della Regione Lazio”

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio di concerto con l’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana, art. 117, comma secondo, lettera s) che dispone “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali”, comma sesto “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni”;
- lo Statuto della Regione Lazio, art. 47, comma 1 recante “La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all’articolo 23, comma 2, lettera o”;
- lo Statuto della Regione Lazio, art.23, comma 2, lett. o) recante “Spetta al Consiglio in particolare ...approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione”;
- lo Statuto della Regione Lazio art. 41, comma 2, che dispone “Il Presidente della Regione promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali;
- il Decreto Legislativo 13/01/2003, n.36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, art. 14 “Garanzie finanziarie”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”, art. 195 “Competenze dello Stato”, comma 2, che dispone “Sono inoltre di competenza dello Stato....lett. g) “la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 195 “Competenze dello Stato”, comma 5 bis, introdotto dall’art. 1, comma 23, lett. b) del D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, che recita “Nelle more dell’esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l’obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la disciplina regionale della Gestione dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 n. 141 recante “Criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art 29-sexies, comma 9 septies, del

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, costituente l'unico riferimento nazionale in materia di garanzie finanziarie a tutela della pubblica amministrazione in materia ambientale”;
- il Decreto Direttoriale del MITE 09 agosto 2021 n. 47 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n.105 del 18 maggio 2021;
 - il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 05/08/2020 in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1, e s.m.i.;
 - la D.G.R. n.239 del 18/04/2008 e s.m.i. “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e della L.R. n. 27/98”;
 - la D.G.R. n.755 del 24/10/2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. n. 4100/99”;
 - la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i. “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”;
 - il Documento Tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 recante i “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005”;
 - le successive Deliberazioni regionali di modifica e/o integrazione della suddetta D.G.R. n. 239/2009: ovvero la D.G.R. n. 540 del 20/07/2009, la D.G.R. n. 610 del 10/11/2015 e la D.G.R. n. 5 del 17/01/2017;
 - il Decreto Legislativo 03 settembre 2020 n. 121 di recepimento di alcuni indirizzi della Direttiva (UE) 2018/850, che detta nuove disposizioni in materia di gestione di impianti di discarica, modificando ed integrando il Decreto Legislativo n. 36/2003;
 - la risposta del Consiglio di Stato n. 00673/2022 del 28/03/2022 al quesito della Regione Toscana in merito ad avere indirizzi, in assenza di normativa nazionale, rispetto all'accettazione di garanzie finanziarie per lo svolgimento di attività in materia di gestione rifiuti;
 - la D.G.R. n.456 del 21/06/2022 recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n.239 del 17/04/2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.Lgs. n.152/2006”, pubblicata sul BURL n.54 del 28/06/2022;
 - la D.G.R. n.995 del 4/11/2022 recante “Modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006”,

VISTI ALTRESI:

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

- la Legge regionale 12/08/2020 n.11, recante “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento regionale 9/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 – anni 2025-2027” approvato con la Deliberazione Consiliare 11 novembre 2024, n. 10;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 456 del 21 giugno 2022, modificata dalla D.G.R. 995 del 4 novembre 2022 sono state apportate modifiche e integrazioni solo su parte del Documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., disciplinando la materia delle garanzie finanziarie precedentemente dettata con riferimento agli impianti di discarica e lasciando invariati i criteri fissati relativamente alle altre tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti;
- le citate D.G.R. 456 del 21/06/2022 e n.995 del 04/11/2022 sono state adottate in applicazione del “Decreto Discariche” (D.Lgs. n. 36/2003) con il quale il legislatore ha recepito la Direttiva 1999/31/CE, al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, fissando rigidi requisiti operativi e tecnici per il conferimento dei rifiuti e la gestione delle discariche. La norma prevede che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una discarica è subordinato, tra l’altro, alla condizione che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti”. È stato introdotto in tal modo l’obbligo, per i gestori degli impianti, di costituire adeguate garanzie finanziarie in favore dell’Ente che concede l’autorizzazione: ciò al fine precipuo di assicurare, attraverso l’imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute per tutto il ciclo di vita della discarica, in considerazione dei rischi di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti, nonché delle recenti modifiche intervenute in materia di gestione di discariche di cui al D.Lgs. n. 121/2020;
- l’obiettivo che la Regione Lazio si è posta mediante l’adozione dei succitati atti, è quello di tracciare una linea guida per i Gestori di impianti di discarica, al fine di affrontare e temporaneamente riordinare la questione inherente alla prestazione di garanzie finanziarie, onde assicurare un regime di maggior tutela della Pubblica Amministrazione competente al rilascio, riesame, rinnovo e aggiornamento di Autorizzazioni ambientali, in ossequio ai principi costituzionali di salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica da

eventuali inadempienze e/o violazioni dei gestori e dalle possibili gravi conseguenze a danno della comunità;

- le D.G.R. citate dettano criteri finalizzati alla definizione degli importi, tempi e procedure della prestazione di garanzie finanziarie a carico dei gestori e a favore della Regione Lazio, per lo svolgimento dell'attività esercitata ovvero:
 - a) le garanzie finanziarie attengono alla copertura finanziaria del rischio di esercizio dell'impianto, sia durante la gestione operativa (fase nella quale il Gestore introita ricavi per il conferimento dei rifiuti (Euro/Tonnellata), comprensivi dei costi di gestione operativa dell'impianto fino al “capping”, sia durante la gestione post operativa nella quale, come noto, il Gestore non introita proventi ma deve utilizzare i fondi accantonati dalla tariffa percepita (Euro/Tonnellata) durante l'esercizio pieno, garantendo l'adempimento delle obbligazioni di cui al titolo abilitativo;
 - b) le suddette garanzie, da prestarsi in forma di fidejussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria, deposito cauzionale vincolato o deposito titoli vincolato di cui all'Allegato A della DGR n.456/2022 e s.m.i., tutelano l'Ente Beneficiario dall'alea di possibili inadempimenti e/o violazioni del Gestore rispetto alle prescrizioni derivanti dal titolo autorizzatorio, da cui possano derivare danni ambientali e che possano verificarsi nel periodo di gestione operativa e/o in quello di gestione post-operativa “almeno trentennale” (D.Lgs. n. 36/2003) ovvero la gestione del periodo successivo alla chiusura mediante capping dell'impianto di discarica;
 - c) le disposizioni di cui alla citata D.G.R. n. 456/2022 e alla D.G.R. n. 995/2022 di modifica della precedente, hanno tracciato quindi un mero percorso tecnico amministrativo di indirizzo, nelle more di una disciplina statale che, ad oggi, non è mai stata adottata;
 - d) l'Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 456/2022, come modificato a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 995/2022, contiene altresì i criteri di prestazione delle garanzie finanziarie, applicabili a tutti gli impianti di discarica, suddivisi per tipologia di rifiuto accolto, specificandone altresì la categoria nonché le fasi di esercizio e, vieppiù, fissando precisi indicatori di calcolo degli importi da garantire in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2003;

CONSIDERATO CHE:

- avverso la D.G.R. n. 456/2022 recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n.239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.Lgs. n.152/2006”, sono stati presentati dalla maggioranza dei Gestori di impianti di discarica sul territorio regionale, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. V numerosi ricorsi giurisdizionali con istanza di sospensiva, successivamente riuniti nell'udienza cautelare fissata per il 7/09/2022;
- in particolare, le società titolari della gestione di discariche per inerti per il tramite dei Consorzi rappresentativi di categoria (Coreine e Cisambiente) hanno altresì richiesto, con nota del 13/07/2022, acquisita al prot. regionale n. 693279 del 14/07/2022, un incontro volto ad affrontare le questioni oggetto dei ricorsi e delle osservazioni presentate relativamente alla D.G.R. n. 456/2022;
- la Direzione regionale “Ambiente” con nota prot. n. 773155 del 5/08/2022 e successiva nota prot. n.810710 del 24/08/2022 ha convocato, per il giorno 2/09/2022, un tavolo tecnico con i rappresentanti di categoria per affrontare le tematiche relative alle osservazioni/ricorsi presentati;
- dagli esiti del tavolo tecnico del 2/09/2022, di cui alla nota regionale prot. n. 845955 del 06/09/2022 risulta che ... “al termine della riunione la Regione Lazio richiede alle associazioni di proporre un testo alternativo relativamente agli aspetti evidenziati ai fini dei

dovuti approfondimenti come su esposti finalizzati ad un eventuale aggiornamento della D.G.R. n. 456 del 21/06/2022”;

- con nota acquisita al prot.reg. n. 861115 del 9/09/2022 i Consorzi rappresentativi di categoria (Cisambiente) hanno formulato le osservazioni conclusive proponendo un testo di modifica di alcuni punti della citata D.G.R. n. 456/2022;
- con nota prot. n. 850363 del 7/09/2022 l’Avvocatura regionale ha comunicato l’esito dell’udienza cautelare dinanzi al TAR Lazio del 7/09/2022, relativamente ai ricorsi presentati avverso la DGR n. 456/2022 e s.m.i. evidenziando che, “sebbene le parti ricorrenti abbiano insistito nel chiedere la decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto di rinviare l’udienza camerale al 7 ottobre p.v. in attesa degli esiti del tavolo tecnico, invitando caldamente la Regione a determinarsi entro tale termine”;
- con nota prot. reg. n.0980208 del 7/10/2022 l’Avvocatura regionale ha notificato alla Direzione regionale Ambiente che, in merito alla riunione dei ricorsi, “il Collegio ha rinviato l’udienza alla data dell’8/03/2023 abbinando la cautelare al merito”;
- la Direzione regionale, intanto, nelle more dell’emanazione di una norma nazionale, come previsto dall’art. 195 comma 5 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, ha adottato la D.G.R. n. 995 del 4/11/2022, modificando la D.G.R. n. 456/2022, alla luce degli approfondimenti effettuati, e dell’accoglimento delle proposte di modifica emerse dal tavolo tecnico di cui sopra;

TENUTO CONTO CHE:

- come sopra evidenziato il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare richiesta dai Gestori nei suddetti ricorsi e li ha riuniti in un’unica udienza di merito tenutasi il giorno 8/03/2023;
- l’Avvocatura regionale, con nota prot. reg. n. 0656923 del 15/06/2023 ha trasmesso alla Direzione regionale Ambiente le sentenze con le quali il T.A.R. Lazio Roma - Sez. Quinta - si è pronunciato, come riportate nella sottostante tabella:

Società ricorrente	Estremi sentenza Tar Lazio Roma Sez. V	Data Pubblicazione
Ardeatina Discarica S.r.l. Unipersonale	N. 10030/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Cortac	N. 10037 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Ecofer Ambiente S.r.l.	N. 10040 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Mccubo Inerti S.r.l.,	N.10033/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Quattro "A" S.r.l., Cerchio Chiuso S.r.l. e Fontana Larga S.r.l	N. 10031 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Seipa S.r.l.	N. 10039 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Idea 4 S.r.l.	N. 09537 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 06/06/2023
M.A.D s.r.l.	N.10045/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicato il 13/06/2023

CONSIDERATO CHE:

- le parti ricorrenti, in relazione alla fissazione da parte della Regione Lazio dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie poste a carico dei Gestori delle discariche, hanno lamentato:
 - la violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione;
 - la non operatività della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n.121/2020 per gli impianti già autorizzati;
 - la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi;
 - il trattamento indifferenziato di tutte le discariche indipendentemente dalla natura delle stesse e, quindi, dalle loro potenzialità inquinanti;
 - l'illegittima introduzione della polizza per responsabilità civile da inquinamento;
- nel dettaglio, come si evince in atti, i motivi di gravame sono i seguenti:
 - “1. Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di fissazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari degli impianti di smaltimento dei rifiuti alle Regioni, di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e all'art.195, comma 2, lett. g), del D.lgs. n.152/2006. Sull'incompetenza della Regione ad adottare regolamenti per disciplinare i criteri generali per la prestazione di garanzie finanziarie;
 - 2.Violazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2020 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. Sull'esistenza di una disciplina regolamentare statale di determinazione delle garanzie finanziarie e sull'applicabilità delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.121/2020 alle discariche di nuova realizzazione;
 - 3.Violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Sull'illegittima applicazione delle nuove regole sulle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di discarica e sull'esclusione della scontistica per il possesso di certificazione ambientale anche agli impianti già autorizzati alla data di pubblicazione della delibera impugnata;
 - 4. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n.36/2003 e dell'art. 29 sexies del D.Lgs. n.152/2006. Sull'illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla regione in relazione alla durata, alle tipologie e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
 - 5.Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell'art. 3, comma 2 bis, del Decreto-legge n.196/2010. Sull'illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla Regione in relazione alla modalità di calcolo della garanzia finanziaria e di esclusione della scontistica per il possesso della certificazione ambientale”
- in particolare:
 - a) rispetto alla sollevata eccezione di incompetenza della Regione Lazio in merito alla materia afferente alla regolamentazione della prestazione delle garanzie finanziarie, la stessa si fonda per parte ricorrente sul combinato disposto delle seguenti norme: art.117 Costituzione della Repubblica Italiana, lettera s) comma 2, e comma 6; art.195 comma 5 bis del D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambiente), ovvero, letteralmente, la Costituzione assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela ambientale e il Testo Unico Ambiente all'articolo 195, comma 5 bis, come introdotto dal D.Lgs. n.116/2020, recita: “5 bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare

- comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi”;
- b) al riguardo il Collegio, con un dettato comune a tutte le citate sentenze, argomenta: “In primis, il Collegio rileva che è priva di fondamento la censura con la quale parte ricorrente lamenta la violazione del riparto delle competenze Stato- Regioni. I provvedimenti gravati, invero, non ledono la competenza esclusiva statale prevista in materia ambientale dall’art. 117 comma 2 lett. s) della Cost., in ragione del comma 5 bis dell’art.195 del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, a ben vedere, di una prescrizione specifica, sopravvenuta alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2014 richiamata a fondamento della domanda giudiziale di delega alle Regioni, connessa alla mancata adozione di una disciplina regolamentare nazionale - anche- in materia di garanzie finanziarie delle Regioni (art. 195 comma 2 lett. g) a cui rinvia l’art. 195 comma 5 bis D.Lgs 152/2006, dell’esercizio di funzioni statali ai sensi dell’art.117 comma 2, lett.s) Cost., con valore, peraltro, di ratifica degli effetti già prodotti dalla nota ministeriale del 2014 (in termini Tar Lazio, Roma, Sez. V, 12 maggio 2022, n. 5937). La disciplina sopra richiamata, introdotta con D.Lgs. n. 116/2020, è posteriore rispetto al decreto n.141 del 26 maggio 2016, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disciplinato i “Criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie”. Analogamente, il parere del Consiglio di Stato n. 673/2022, pur richiamando l’anzidetto decreto ministeriale, si riferisce comunque a quesito formulato in relazione alle delibere della Regione Toscana n. 751/2013 e 743/2012, anteriore all’approvazione dell’art. 195 comma 5 bis del D.Lgs. n.152/2006, come precisato”;
- di contro, il Collegio, pur sostanzialmente confermando l’impianto generale delle impugnate Deliberazioni, ha accolto, tra le censure proposte dai ricorrenti, in particolare il punto 5 dell’elenco in atti di causa, ovvero: “Il Collegio, invece, reputa fondate le censure contenute nel ricorso introduttivo (e ribadite nei motivi aggiunti) di illegittima introduzione a carico dei gestori delle discariche dell’onere di dotarsi di una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento. In particolare, la Regione, con disposizione generica, ha previsto, “che il gestore è tenuto dotarsi di polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell’allegata Tabella 1, riportata di seguito”. Tale previsione, modificata in corso di causa in riferimento esclusivo ai massimali, a ben vedere, non risulta “coperta” dall’art. 195 comma 5 bis del d.lgs 152/2006, il quale e, per quanto qui interessa, “autorizza” le Regioni esclusivamente a disciplinare temporaneamente (fino, cioè, alla sopravvenienza delle specifiche disposizioni adottate dallo Stato e con il conseguente obbligo di adeguamento alle stesse), i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie previste dalla legge nazionale anche tenuto conto del fatto che i destinatari finali della garanzia sono le stesse Regioni. Per tali motivi, se la garanzia in questione fosse connessa al cd. danno ambientale (recte, da lesione dell’ambiente, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale), sarebbe solo lo Stato nella persona del Ministro competente, ai sensi dell’art. 311 del d.lgs 152/2006, legittimato per legge a pretenderne il risarcimento, dovendosi escludere la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno(cfr. Corte Costituzionale, 1° giugno 2016, n.126).Ove poi, si volesse accedere alla lettura dei deliberati proposta -ex post- in sede difensiva dalla Regione (secondo cui “la garanzia RC inquinamento tutela il soggetto gestore rispetto a patrimoni e interessi terzi”), in ogni caso si tratterebbe, di una garanzia non prevista dalla legge nazionale (e, quindi, allo stato rimessa alla libera scelta del singolo operatore), avente comunque quali destinatari finali soggetti terzi e quindi non funzionale a garantire direttamente

l’Amministrazione regionale. Sono pertanto illegittime le delibere gravate (cfr., in particolare, la delibera 456/2022) laddove ritengono la garanzia per la responsabilità da inquinamento ambientale “inclusa” nella disciplina delle garanzie assicurative di cui all’art. 14 del D.Lgs 36/2003 e dell’art. 208 del D.Lgs.n.152/2006, e conseguentemente indicata come condizione idoneativa soggettiva per la gestione dell’impianto, non prevedendo le anzidette disposizioni di legge nazionale nulla al riguardo;”

RILEVATO ALTRESI’ CHE:

- lo stesso Collegio, Tar Lazio Roma Sez. V, con sentenza n. 10045 del 13/06/2023 in accoglimento del Ricorso M.A.D. s.r.l. n.11526/2022 e Motivi aggiunti, ha poi però dichiarato l’illegittimità delle D.G.R. n. 456/2022 e n. 995/2022 eccependo quanto segue:
 - “Posta la potestà regolamentare delegata (temporaneamente) dallo Stato alle Regioni in riferimento alle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica ai sensi dell’art. 195, comma 5 bis del D.Lgs. n. 152/2006, correttamente parte ricorrente ha evidenziato che l’art. 23 comma 2, lett. o) dello Statuto regionale ascrive al Consiglio regionale l’approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’art 117 comma 2 lett. s) della Costituzione; mentre l’art. 41 comma 2 dello Statuto regionale, impone che i regolamenti regionali debbano essere emanati dal Presidente della Giunta regionale. Sono, pertanto, fondate le censure con le quali l’odierno istante lamenta l’illegittimità delle delibere 456/2022 e 995/2022 per incompetenza della Giunta regionale, fatto comunque salvo l’eventuale e successivo esercizio, secondo i principi generali, del potere di ratifica del Consiglio regionale.”

PRESO ATTO:

- della citata sentenza del Tar Lazio Roma Sez. V n.10045 del 13/06/2023, la quale, in accoglimento del Ricorso della società M.A.D s.r.l. n. 11526/2022 e Motivi aggiunti ha dichiarato illegittime e annullato le D.G.R. n. 456/2022 e n.995/2022 che ne costituisce modifica, per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere;

RITENUTO pertanto:

- di dover ottemperare alla citata sentenza n. 10045/2023 del Tar Lazio Roma, sulla quale si è consolidato il giudicato amministrativo, in quanto assorbente delle altre sentenze per la portata dirimente del dispositivo, e, quindi, di dover eseguire quanto in esso statuito;
- di dover conseguentemente disporre l’annullamento della Deliberazione di Giunta regionale n. 456/2022 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 995/2022;
- di dover altresì dichiarare l’inefficacia della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., con effetto a far data dall’adozione del Regolamento regionale oggetto della presente Deliberazione, in quanto, pur se non annullata dal T.A.R. poiché non oggetto dei ricorsi presentati, è in aperto e palese contrasto con la normativa di cui al D. Lgs. n. 36/2003, relativamente alla prestazione di garanzie finanziarie come disposta dall’art. 14.
- la D.G.R. n. 239/2009, infatti, è stata adottata in difetto di competenza rispetto a quanto previsto dagli articoli 117 della Costituzione della Repubblica italiana, comma secondo, lett. s) e comma sesto, nonché dall’articolo 195, comma 2, lett. a) e g) del D. Lgs. n. 152/2006, prima della modifica dell’art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006, comma 5 bis, introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020, e in ultimo dalla disciplina di cui all’art. 23, comma 2 lett. o) dello Statuto della Regione Lazio;
- di procedere, in esecuzione della sentenza TAR Lazio Roma Sez. V n. 10045/2023 a sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale un Regolamento regionale-contenente un’organica disciplina dell’intera materia concernente la prestazione di garanzie finanziarie

per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di impianti di gestione rifiuti, intervenendo non solo limitatamente ai criteri previsti per gli impianti di discarica, bensì anche su quelli riferiti alle altre tipologie impiantistiche precedentemente disciplinati nel Documento tecnico della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.;

VISTA la proposta di Regolamento regionale allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A) concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”, predisposto in applicazione dell'art. 23, comma 2, lett. o) dello Statuto della Regione Lazio, in conformità all'art. 195, comma 5 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) e comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana delega alle Regioni la disciplina in materia di garanzie finanziarie, fino all'adozione di una disciplina nazionale cui ci si dovrà conformare entro sei mesi dalla sua pubblicazione, composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:

- Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;
- Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l'esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;
- Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
- Allegato 4 “Atto integrativo (addendum) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)” consistente in un accordo da sottoscriversi tra Regione Lazio, Gestore e Istituto di Credito nel caso di apertura di un conto bancario di deposito vincolato a favore dell'Ente regionale, a valere quale costituzione di garanzia finanziaria operativa o post operativa o integrazione della stessa, come previsto dalle norme nazionali nel Regolamento regionale proposto;

CONSIDERATO CHE:

- la suddetta proposta di Regolamento regionale concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A), in esecuzione della sentenza TAR Lazio Roma Sez. V n. 10045/2023, reca una disciplina organica relativa ai criteri e alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, sia per gli impianti di discarica che per le altre tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 del D. Lgs. n.36/2003, art. 208 e Titolo III bis del D. Lgs. n. 152/2006;

ATTESO CHE:

- con successive note prot. reg. nn. 0710943 del 30/05/2924, 1386227 dell'11/11/2024 la Direzione regionale “Ambiente”, (ridenominata “Ambiente Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi” e attualmente denominata “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti”), ha provveduto ad inoltrare all’Ufficio Legislativo regionale la suindicata proposta di Regolamento regionale concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”, per il coordinamento formale e sostanziale di cui all'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

- con nota prot. reg. n. 0426834 del 10/04/2025 l’Ufficio Legislativo regionale ha trasmesso il suddetto coordinamento formale e sostanziale di cui all’art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i. evidenziando che “Resta fermo che il contenuto di merito delle disposizioni è, come di consueto, frutto delle valutazioni operate dalla struttura proponente nell’ esercizio delle rispettive competenze”;
- l’adozione con atto regolamentare di una disciplina della materia delle garanzie finanziarie, dovute per l’esercizio di impianti di smaltimento rifiuti, risulta necessaria in quanto posta a garanzia di principi di rango costituzionale quali la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica, nonché urgente nelle more di una normativa statale, cui sarà obbligo delle Regioni adeguarsi entro sei mesi dalla sua emanazione;

RITENUTO quindi che, nelle more della conclusione dell’iter di approvazione del Regolamento regionale allegato alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale, restano fermi ed impregiudicati gli adempimenti in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio, già posti in essere dai gestori di impianti di gestione rifiuti in base alla disciplina di cui al D. Lgs. 36/2003;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale la proposta di Deliberazione Consiliare recante “Esecuzione sentenza TAR Lazio Roma n. 10045 del 13/06/2023 relativa all’annullamento delle D.G.R. n. 456/2022 e n. 995/2022. Approvazione Regolamento regionale concernente: “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”, in conformità all’art.23, comma 2, lett. o) dello Statuto della Regione Lazio;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare recante “Esecuzione sentenza TAR Lazio Roma n. 10045 del 13/06/2023 relativa all’annullamento delle D.G.R. n. 456/2022 e n. 995/2022. Approvazione del Regolamento regionale concernente: “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”, in conformità all’art.23, comma 2, lett. o) dello Statuto della Regione Lazio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana, art. 117, comma secondo, lettera s) che dispone “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali”, comma sesto “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni”;
- lo Statuto della Regione Lazio, art. 47, comma 1 recante “La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente

- alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all'articolo 23, comma 2, lettera o”;
- lo Statuto della Regione Lazio, art.23, comma 2, lett. o) recante “Spetta al Consiglio in particolare ...approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione”;
 - lo Statuto della Regione Lazio art. 41, comma 2, che dispone “Il Presidente della Regione promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali;
 - il Decreto Legislativo 13/01/2003, n.36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, art. 14 “Garanzie finanziarie”;
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”, art. 195 “Competenze dello Stato”, comma 2, che dispone “Sono inoltre di competenza dello Stato....lett. g) “la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo”;
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 195 “Competenze dello Stato”, comma 5 bis, introdotto dall'art. 1, comma 23, lett. b) del D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, che recita “Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.”;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”;
 - la Legge regionale del Lazio 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la disciplina regionale della Gestione dei rifiuti;
 - il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 n. 141 recante “Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art 29-sexies, comma 9 septies, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, costituente l'unico riferimento nazionale in materia di garanzie finanziarie a tutela della pubblica amministrazione in materia ambientale”;
 - il Decreto Direttoriale del MITE 09 agosto 2021 n. 47 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n.105 del 18 maggio 2021;
 - il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 05/08/2020 in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1, e s.m.i.;
 - la D.G.R. n.239 del 18/04/2008 e s.m.i. “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e della L.R. n. 27/98”;
 - la D.G.R. n.755 del 24/10/2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. n. 4100/99”;
 - la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i. “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”;
 - il Documento Tecnico allegato alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 recante i “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005”;

- le successive Deliberazioni regionali di modifica e/o integrazione della suddetta D.G.R. n. 239/2009: ovvero la D.G.R. n. 540 del 20/07/2009, la D.G.R. n. 610 del 10/11/2015 e la D.G.R. n. 5 del 17/01/2017;
- il Decreto Legislativo 03 settembre 2020 n. 121 di recepimento di alcuni indirizzi della Direttiva (UE) 2018/850, che detta nuove disposizioni in materia di gestione di impianti di discarica, modificando ed integrando il Decreto Legislativo n. 36/2003;
- la risposta del Consiglio di Stato n. 00673/2022 del 28/03/2022 al quesito della Regione Toscana in merito ad avere indirizzi, in assenza di normativa nazionale, rispetto all'accettazione di garanzie finanziarie per lo svolgimento di attività in materia di gestione rifiuti;
- la D.G.R. n.456 del 21/06/2022 recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n.239 del 17/04/2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.Lgs. n.152/2006”, pubblicata sul BURL n.54 del 28/06/2022;
- la D.G.R. n.995 del 4/11/2022 recante “Modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006”;

VISTI ALTRESI’:

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge regionale 12/08/2020 n.11, recante “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento regionale 9/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 – anni 2025-2027” approvato con la Deliberazione Consiliare 11 novembre 2024, n. 10;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1173, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 456 del 21 giugno 2022, modificata dalla D.G.R. 995 del 4 novembre 2022, sono state apportate modifiche e integrazioni solo su parte del Documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., disciplinando la materia delle garanzie finanziarie precedentemente dettata con riferimento agli impianti di discarica e lasciando invariati i criteri fissati relativamente alle altre tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti;
- le citate D.G.R. 456 del 21/06/2022 e n.995 del 04/11/2022 sono state adottate in applicazione del “Decreto Discariche” (D.Lgs. n. 36/2003) con il quale il legislatore ha recepito la Direttiva 1999/31/CE, al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, fissando rigidi requisiti operativi e tecnici per il conferimento dei rifiuti e la gestione delle discariche. La norma prevede che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una discarica è subordinato, tra l’altro, alla condizione che “il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti”. È stato introdotto in tal modo l’obbligo, per i gestori degli impianti, di costituire adeguate garanzie finanziarie in favore dell’Ente che concede l’autorizzazione: ciò al fine precipuo di assicurare, attraverso l’imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute per tutto il ciclo di vita della discarica, in considerazione dei rischi di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti, nonché delle recenti modifiche intervenute in materia di gestione di discariche di cui al D.Lgs. n. 121/2020;
- l’obiettivo che la Regione Lazio si è posta mediante l’adozione dei succitati atti, è quello di tracciare una linea guida per i Gestori di impianti di discarica, al fine di affrontare e temporaneamente riordinare la questione inherente alla prestazione di garanzie finanziarie, onde assicurare un regime di maggior tutela della Pubblica Amministrazione competente al rilascio, riesame, rinnovo e aggiornamento di Autorizzazioni ambientali, in ossequio ai principi costituzionali di salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica da eventuali inadempienze e/o violazioni dei gestori e dalle possibili gravi conseguenze a danno della comunità;
- le D.G.R. citate dettano criteri finalizzati alla definizione degli importi, tempi e procedure della prestazione di garanzie finanziarie a carico dei gestori e a favore della Regione Lazio, per lo svolgimento dell’attività esercitata ovvero:
 - e) le garanzie finanziarie attengono alla copertura finanziaria del rischio di esercizio dell’impianto, sia durante la gestione operativa (fase nella quale il Gestore introita ricavi per il conferimento dei rifiuti (Euro/Tonnellata), comprensivi dei costi di gestione operativa dell’impianto fino al “capping”, sia durante la gestione post operativa nella quale, come noto, il Gestore non introita proventi ma deve utilizzare i fondi accantonati dalla tariffa percepita (Euro/Tonnellata) durante l’esercizio pieno, garantendo l’adempimento delle obbligazioni di cui al titolo abilitativo;
 - f) le suddette garanzie, da prestarsi in forma di fidejussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria, deposito cauzionale vincolato o deposito titoli vincolato di cui all’Allegato A della DGR n.456/2022 e s.m.i., tutelano l’Ente Beneficiario dall’alea di possibili inadempimenti e/o violazioni del Gestore rispetto alle prescrizioni derivanti dal titolo autorizzatorio, da cui possano derivare danni ambientali e che possano verificarsi nel periodo di gestione operativa e/o in quello di gestione post-operativa “almeno trentennale” (D.Lgs. n. 36/2003) ovvero la gestione del periodo successivo alla chiusura mediante capping dell’impianto di discarica;

- g) le disposizioni di cui alla citata D.G.R. n. 456/2022 e alla D.G.R. n. 995/2022 di modifica della precedente, hanno tracciato quindi un mero percorso tecnico amministrativo di indirizzo, nelle more di una disciplina statale che, ad oggi, non è mai stata adottata;
- h) l'Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 456/2022, come modificato a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 995/2022, contiene altresì i criteri di prestazione delle garanzie finanziarie, applicabili a tutti gli impianti di discarica, suddivisi per tipologia di rifiuto accolto, specificandone altresì la categoria nonché le fasi di esercizio e, vieppiù, fissando precisi indicatori di calcolo degli importi da garantire in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2003;

CONSIDERATO CHE:

- avverso la D.G.R. n. 456/2022 recante “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n.239 del 17/04/2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’articolo 208 del D.Lgs. n.152/2006”, ”, sono stati presentati dalla maggioranza dei Gestori di impianti di discarica sul territorio regionale, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. V numerosi ricorsi giurisdizionali con istanza di sospensiva, successivamente riuniti nell’udienza cautelare fissata per il 7/09/2022;
- in particolare, le società titolari della gestione di discariche per inerti per il tramite dei Consorzi rappresentativi di categoria (Coreine e Cisambiente) hanno altresì richiesto, con nota del 13/07/2022, acquisita al prot. regionale n. 693279 del 14/07/2022, un incontro volto ad affrontare le questioni oggetto dei ricorsi e delle osservazioni presentate relativamente alla D.G.R. n. 456/2022;
- la Direzione regionale “Ambiente” con nota prot. n. 773155 del 5/08/2022 e successiva nota prot. n.810710 del 24/08/2022 ha convocato, per il giorno 2/09/2022, un tavolo tecnico con i rappresentanti di categoria per affrontare le tematiche relative alle osservazioni/ricorsi presentati;
- dagli esiti del tavolo tecnico del 2/09/2022, di cui alla nota regionale prot. n. 845955 del 06/09/2022 risulta che ... “al termine della riunione la Regione Lazio richiede alle associazioni di proporre un testo alternativo relativamente agli aspetti evidenziati ai fini dei dovuti approfondimenti come su esposti finalizzati ad un eventuale aggiornamento della D.G.R. n. 456 del 21/06/2022”;
- con nota acquisita al prot.reg. n. 861115 del 9/09/2022 i Consorzi rappresentativi di categoria (Cisambiente) hanno formulato le osservazioni conclusive proponendo un testo di modifica di alcuni punti della citata D.G.R. n. 456/2022;
- con nota prot. n. 850363 del 7/09/2022 l’Avvocatura regionale ha comunicato l’esito dell’udienza cautelare dinanzi al TAR Lazio del 7/09/2022, relativamente ai ricorsi presentati avverso la DGR n. 456/2022 e s.m.i. evidenziando che, “sebbene le parti ricorrenti abbiano insistito nel chiedere la decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto di rinviare l’udienza camerale al 7 ottobre p.v. in attesa degli esiti del tavolo tecnico, invitando caldamente la Regione a determinarsi entro tale termine”;
- con nota prot. reg. n.0980208 del 7/10/2022 l’Avvocatura regionale ha notificato alla Direzione regionale Ambiente che, in merito alla riunione dei ricorsi, “il Collegio ha rinviato l’udienza alla data dell’8/03/2023 abbinando la cautelare al merito”;
- la Direzione regionale, intanto, nelle more dell’emanazione di una norma nazionale, come previsto dall’art. 195 comma 5 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, ha adottato la D.G.R. n. 995 del 4/11/2022, modificando la D.G.R. n. 456/2022, alla luce degli approfondimenti effettuati, e dell’accoglimento delle proposte di modifica emerse dal tavolo tecnico di cui sopra;

TENUTO CONTO CHE:

- come sopra evidenziato il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare richiesta dai Gestori nei suddetti ricorsi e li ha riuniti in un'unica udienza di merito tenutasi il giorno 8/03/2023;
- l'Avvocatura regionale, con nota prot. reg. n. 0656923 del 15/06/2023 ha trasmesso alla Direzione regionale Ambiente le sentenze con le quali il T.A.R. Lazio Roma - Sez. Quinta - si è pronunciato, come riportate nella sottostante tabella:

Società ricorrente	Estremi sentenza Tar Lazio Roma Sez. V	Data Pubblicazione
Ardeatina Discarica S.r.l. Unipersonale	N. 10030/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Cortac	N. 10037 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Ecofer Ambiente S.r.l.	N. 10040 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Mccubo Inerti S.r.l.,	N.10033/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Quattro "A" S.r.l., Cerchio Chiuso S.r.l. e Fontana Larga S.r.l	N. 10031 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Seipa S.r.l.	N. 10039 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Idea 4 S.r.l.	N. 09537 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 06/06/2023
M.A.D s.r.l.	N.10045/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicato il 13/06/2023

CONSIDERATO CHE:

- le parti ricorrenti, in relazione alla fissazione da parte della Regione Lazio dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie poste a carico dei Gestori delle discariche, hanno lamentato:
 - la violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione;
 - la non operatività della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n.121/2020 per gli impianti già autorizzati;
 - la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi;
 - il trattamento indifferenziato di tutte le discariche indipendentemente dalla natura delle stesse e, quindi, dalle loro potenzialità inquinanti;
 - l'illegittima introduzione della polizza per responsabilità civile da inquinamento;
- nel dettaglio, come si evince in atti, i motivi di gravame sono i seguenti:
 “1. Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di fissazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari degli impianti di smaltimento dei rifiuti alle Regioni, di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e all'art.195, comma 2, lett. g), del D.lgs. n.152/2006. Sull'incompetenza della Regione ad

adottare regolamenti per disciplinare i criteri generali per la prestazione di garanzie finanziarie;

2. Violazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2020 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. Sull'esistenza di una disciplina regolamentare statale di determinazione delle garanzie finanziarie e sull'applicabilità delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.121/2020 alle discariche di nuova realizzazione;

3. Violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Sull'illegittima applicazione delle nuove regole sulle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di discarica e sull'esclusione della scontistica per il possesso di certificazione ambientale anche agli impianti già autorizzati alla data di pubblicazione della delibera impugnata;

4. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n.36/2003 e dell'art. 29 sexies del D.Lgs. n.152/2006. Sull'illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla regione in relazione alla durata, alle tipologie e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;

5. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell'art. 3, comma 2 bis, del Decreto-legge n.196/2010. Sull'illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla Regione in relazione alla modalità di calcolo della garanzia finanziaria e di esclusione della scontistica per il possesso della certificazione ambientale”

- in particolare:

a) rispetto alla sollevata eccezione di incompetenza della Regione Lazio in merito alla materia afferente alla regolamentazione della prestazione delle garanzie finanziarie, la stessa si fonda per parte ricorrente sul combinato disposto delle seguenti norme: art.117 Costituzione della Repubblica Italiana, lettera s) comma 2, e comma 6; art.195 comma 5 bis del D.Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambiente), ovvero, letteralmente, la Costituzione assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela ambientale e il Testo Unico Ambiente all'articolo 195, comma 5 bis, come introdotto dal D.Lgs. n.116/2020, recita: “5 bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi”;

b) al riguardo il Collegio, con un dettato comune a tutte le citate sentenze, argomenta: “In primis, il Collegio rileva che è priva di fondamento la censura con la quale parte ricorrente lamenta la violazione del riparto delle competenze Stato- Regioni. I provvedimenti gravati, invero, non ledono la competenza esclusiva statale prevista in materia ambientale dall'art. 117 comma 2 lett. s) della Cost., in ragione del comma 5 bis dell'art.195 del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, a ben vedere, di una prescrizione specifica, sopravvenuta alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2014 richiamata a fondamento della domanda giudiziale di delega alle Regioni, connessa alla mancata adozione di una disciplina regolamentare nazionale - anche- in materia di garanzie finanziarie delle Regioni (art. 195 comma 2 lett. g) a cui rinvia l'art. 195 comma 5 bis D.Lgs 152/2006, dell'esercizio di funzioni statali ai sensi dell'art.117 comma 2, lett.s) Cost., con valore, peraltro, di ratifica degli effetti già prodotti dalla nota ministeriale del 2014 (in termini Tar Lazio, Roma, Sez. V, 12 maggio 2022, n. 5937). La disciplina sopra richiamata, introdotta con D.Lgs. n. 116/2020, è posteriore rispetto al decreto n.141 del

26 maggio 2016, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disciplinato i "Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie". Analogamente, il parere del Consiglio di Stato n. 673/2022, pur richiamando l'anzidetto decreto ministeriale, si riferisce comunque a quesito formulato in relazione alle delibere della Regione Toscana n. 751/2013 e 743/2012, anteriore all'approvazione dell'art. 195 comma 5 bis del D.Lgs. n.152/2006, come precisato";

- di contro, il Collegio, pur sostanzialmente confermando l'impianto generale delle impugnate Deliberazioni, ha accolto, tra le censure proposte dai ricorrenti, in particolare il punto 5 dell'elenco in atti di causa, ovvero: "Il Collegio, invece, reputa fondate le censure contenute nel ricorso introduttivo (e ribadite nei motivi aggiunti) di illegittima introduzione a carico dei gestori delle discariche dell'onere di dotarsi di una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento. In particolare, la Regione, con disposizione generica, ha previsto, "che il gestore è tenuto dotarsi di polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata di seguito". Tale previsione, modificata in corso di causa in riferimento esclusivo ai massimali, a ben vedere, non risulta "coperta" dall'art. 195 comma 5 bis del d.lgs 152/2006, il quale e, per quanto qui interessa, "autorizza" le Regioni esclusivamente a disciplinare temporaneamente (fino, cioè, alla sopravvenienza delle specifiche disposizioni adottate dallo Stato e con il conseguente obbligo di adeguamento alle stesse), i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie previste dalla legge nazionale anche tenuto conto del fatto che i destinatari finali della garanzia sono le stesse Regioni. Per tali motivi, se la garanzia in questione fosse connessa al cd. danno ambientale (recte, da lesione dell'ambiente, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale), sarebbe solo lo Stato nella persona del Ministro competente, ai sensi dell'art. 311 del d.lgs 152/2006, legittimato per legge a pretenderne il risarcimento, dovendosi escludere la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno(cfr. Corte Costituzionale, 1° giugno 2016, n.126).Ove poi, si volesse accedere alla lettura dei deliberati proposta -ex post- in sede difensiva dalla Regione (secondo cui "la garanzia RC inquinamento tutela il soggetto gestore rispetto a patrimoni e interessi terzi"), in ogni caso si tratterebbe, di una garanzia non prevista dalla legge nazionale (e, quindi, allo stato rimessa alla libera scelta del singolo operatore), avente comunque quali destinatari finali soggetti terzi e quindi non funzionale a garantire direttamente l'Amministrazione regionale. Sono pertanto illegittime le delibere gravate (cfr., in particolare, la delibera 456/2022) laddove ritengono la garanzia per la responsabilità da inquinamento ambientale "inclusa" nella disciplina delle garanzie assicurative di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2003 e dell'art. 208 del D.Lgs.n.152/2006, e conseguentemente indicata come condizione idoneativa soggettiva per la gestione dell'impianto, non prevedendo le anzidette disposizioni di legge nazionale nulla al riguardo;"

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- lo stesso Collegio, Tar Lazio Roma Sez. V, con sentenza n. 10045 del 13/06/2023 in accoglimento del Ricorso M.A.D. s.r.l. n.11526/2022 e Motivi aggiunti, ha poi però dichiarato l'illegittimità delle D.G.R. n. 456/2022 e n. 995/2022 eccependo quanto segue:
 - "Posta la potestà regolamentare delegata (temporaneamente) dallo Stato alle Regioni in riferimento alle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica ai sensi dell'art. 195, comma 5 bis del D.Lgs. n. 152/2006, correttamente parte ricorrente ha evidenziato che l'art. 23 comma 2, lett. o) dello Statuto regionale ascrive al Consiglio regionale l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'art 117 comma 2 lett. s) della Costituzione; mentre l'art. 41 comma 2 dello Statuto regionale, impone che i regolamenti regionali debbano essere emanati dal Presidente della Giunta

regionale. Sono, pertanto, fondate le censure con le quali l'odierno istante lamenta l'illegittimità delle delibere 456/2022 e 995/2022 per incompetenza della Giunta regionale, fatto comunque salvo l'eventuale e successivo esercizio, secondo i principi generali, del potere di ratifica del Consiglio regionale.”

PRESO ATTO:

- della citata sentenza del Tar Lazio Roma Sez. V n.10045 del 13/06/2023, la quale, in accoglimento del Ricorso della società M.A.D s.r.l. n. 11526/2022 e Motivi aggiunti ha dichiarato illegittime e annullato le D.G.R. n. 456/2022 e n.995/2022 che ne costituisce modifica, per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere;

RITENUTO pertanto:

- di dover ottemperare alla citata sentenza n. 10045/2023 del Tar Lazio Roma, sulla quale si è consolidato il giudicato amministrativo, in quanto assorbente delle altre sentenze per la portata dirimente del dispositivo, e, quindi, di dover eseguire quanto in esso statuito;
- di dover conseguentemente disporre l'annullamento della Deliberazione di Giunta regionale n. 456/2022 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 995/2022;
- di dover altresì dichiarare l'inefficacia della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., con effetto a far data dall'adozione del Regolamento regionale oggetto della presente Deliberazione, in quanto, pur se non annullata dal T.A.R. poiché non oggetto dei ricorsi presentati, è in aperto e palese contrasto con la normativa di cui al D. Lgs. n. 36/2003, relativamente alla prestazione di garanzie finanziarie come disposta dall'art. 14.
- la D.G.R. n. 239/2009, infatti, è stata adottata in difetto di competenza rispetto a quanto previsto dagli articoli 117 della Costituzione della Repubblica italiana, comma secondo, lett. s) e comma sesto, nonché dall'articolo 195, comma 2, lett. a) e g) del D. Lgs. n. 152/2006, prima della modifica dell'art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006, comma 5 bis, introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020, e in ultimo dalla disciplina di cui all'art. 23, comma 2 lett. o) dello Statuto della Regione Lazio;
- di procedere, in esecuzione della sentenza TAR Lazio Roma Sez. V n. 10045/2023, all'approvazione di un Regolamento regionale contenente un'organica disciplina dell'intera materia concernente la prestazione di garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di impianti di gestione rifiuti, intervenendo non solo limitatamente ai criteri previsti per gli impianti di discarica, bensì anche su quelli riferiti alle altre tipologie impiantistiche precedentemente disciplinati nel Documento tecnico della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.;

VISTA la proposta di Regolamento regionale allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A) concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”, predisposto in applicazione dell'art. 23, comma 2, lett. o) dello Statuto della Regione Lazio, in conformità all'art. 195, comma 5 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) e comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana delega alle Regioni la disciplina in materia di garanzie finanziarie fino all'adozione di una disciplina nazionale cui ci si dovrà conformare entro sei mesi dalla sua pubblicazione, composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:

- Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;
- Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l'esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;

- Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
- Allegato 4 “Atto integrativo (addendum) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)” consistente in un accordo da sottoscriversi tra Regione Lazio, Gestore e Istituto di Credito nel caso di apertura di un conto bancario di deposito vincolato a favore dell’Ente regionale, a valere quale costituzione di garanzia finanziaria operativa o post operativa o integrazione della stessa, come previsto dalle norme nazionali nel Regolamento regionale proposto;

CONSIDERATO CHE:

- la suddetta proposta di Regolamento regionale concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A), in esecuzione della sentenza TAR Lazio Roma Sez. V n. 10045/2023 reca una disciplina organica relativa ai criteri e alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie sia per gli impianti di discarica che per le altre tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 del D. Lgs. n.36/2003, art. 208 e Titolo III bis del D. Lgs. n. 152/2006;

ATTESO CHE:

- con successive note prot. reg. nn. 0710943 del 30/05/2924, 1386227 dell’11/11/2024 la Direzione regionale “Ambiente”, (ridenominata “Ambiente Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi” e attualmente denominata “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti”), ha provveduto ad inoltrare all’Ufficio Legislativo regionale la suindicata proposta di Regolamento regionale concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati” per il coordinamento formale e sostanziale di cui all’art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i.;
- con nota prot. reg. n. 0426834 del 10/04/2025 l’Ufficio Legislativo regionale ha trasmesso il suddetto coordinamento formale e sostanziale di cui all’art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i. evidenziando che “Resta fermo che il contenuto di merito delle disposizioni è, come di consueto, frutto delle valutazioni operate dalla struttura proponente nell’ esercizio delle rispettive competenze”;
- l’adozione con atto regolamentare di una disciplina della materia delle garanzie finanziarie, dovute per l’esercizio di impianti di smaltimento rifiuti, risulta necessaria in quanto posta a garanzia di principi di rango costituzionale quali la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica, nonché urgente nelle more di una normativa statale, cui sarà obbligo delle Regioni adeguarsi entro sei mesi dalla sua emanazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del Regolamento regionale concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati” allegato alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:

- Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;

- Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l'esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;
- Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
- Allegato 4 “Atto integrativo (addendum) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente

di approvare il Regolamento regionale concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati” allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:

- Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;
- Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l'esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;
- Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
- Allegato 4 “Atto integrativo (addendum) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)”.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(*Oggetto*)

CAPO II

DISCARICHE

Art. 2

(*Discariche*)

Art. 3

(*Definizioni e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie*)

Art. 4

(*Accettazione delle garanzie finanziarie*)

Art. 5

(*Piano economico finanziario*)

Art. 6

(*Definizioni per il calcolo delle garanzie finanziarie*)

Art. 7

(*Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie*)

Art. 8

(*Scontistica applicabile*)

Art. 9

(*Durata delle garanzie finanziarie*)

CAPO III

IMPIANTI

Art. 10

(*Impianti*)

Art. 11

(*Garanzie finanziarie*)

Art. 12

(*Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie*)

Art. 13

(*Accettazione delle garanzie finanziarie*)

Art. 14

(*Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie*)

Art. 15

(Scontistica applicabile)

Art. 16

(Durata delle garanzie finanziarie)

CAPO IV

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 17

(Attività di controllo)

Art. 18

(Escussione della garanzia)

CAPO V

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Art. 19

(Garanzie finanziarie per l'attività di bonifica dei siti contaminati)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

Art. 21

(Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento regionale, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera o) dello Statuto della Regione Lazio, disciplina, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettere a) e g) e comma 5 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, e della Parte II, Titolo III bis e dell'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

CAPO II

DISCARICHE

Art. 2

(*Discariche*)

1. Gli impianti di discarica, che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini della prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei gestori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- a) le discariche per rifiuti inerti;
- b) le discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) le discariche per rifiuti pericolosi.

2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, prevista nell'articolo 5, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, oppure dell'autorizzazione unica, prevista nell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, da parte dell'autorità competente, ha inizio l'esercizio dell'attività di discarica che si articola come previsto nell'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, in due fasi:

- a) la fase di gestione operativa;
- b) la fase di gestione post-operativa.

3. La fase di gestione operativa, conseguente al rilascio della prima autorizzazione, termina dopo il completamento delle procedure e delle opere di chiusura della discarica, previste nell'articolo 12 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, con l'emissione di un apposito provvedimento regionale, che approva la chiusura e autorizza la gestione post-operativa.

4. La fase di gestione post-operativa decorre dal provvedimento regionale di chiusura dell'impianto, previsto nel comma 3. Il periodo di gestione post-operativa è da garantirsi per almeno trenta anni, come previsto nell'articolo 8, comma 1, lettera m) del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, per tutte le categorie di discarica, che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La gestione post-operativa si conclude con l'avvenuta dimostrazione da parte del gestore dell'assenza di rischio, con particolare riferimento alle emissioni prodotte dalla discarica, ovvero che il corpo di discarica non comporti rischi per la salute e per l'ambiente, in conformità alle procedure previste nell'articolo 13, comma 6 bis del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche. Tale dimostrazione dell'assenza di rischio è attestata da uno studio che il gestore presenta al termine del periodo di gestione post-operativa, unitamente a una valutazione del responsabile tecnico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) alle discariche di nuova realizzazione;
- b) alle discariche o agli invasi in gestione operativa che presentano, per lo smaltimento di rifiuti, volumetrie non ancora esaurite; in tali casi i gestori adeguano l'importo delle garanzie finanziarie, sulla base delle modalità di calcolo stabilite dall'articolo 7, comma 1, lettera a) e presentano il piano economico-finanziario attualizzato e l'importo della garanzia finanziaria rivalutata, come previsto nell'articolo 5;
- c) alle discariche o agli invasi che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma che non abbiano ancora eseguito i lavori di capping o effettuato il relativo collaudo o ottenuto la determinazione dirigenziale di presa d'atto e autorizzazione alla effettiva chiusura, prevista nell'articolo 12 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, ovvero non siano ancora entrati nella fase di gestione post-operativa; in tali casi i gestori presentano, a integrazione della garanzia di gestione operativa, la garanzia di gestione post-operativa, calcolata secondo le modalità previste nell'articolo 7, comma 1, lettera b);
- d) alle discariche in fase di gestione post-operativa.

Art. 3

(Definizioni e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie)

1. La garanzia finanziaria è costituita da un'obbligazione che il gestore contrae con un garante a favore della Regione, quale ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica, ed è volta ad assicurare la copertura di tutti i costi derivanti dall'inosservanza degli obblighi previsti dal titolo abilitativo, nonché dalla violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione.

2. Le garanzie finanziarie sono prestate sia per la gestione operativa che per la gestione post-operativa della discarica, quale condizione del rilascio dell'atto autorizzatorio all'esercizio, previa accettazione, da parte della Regione, in funzione dell'avvio effettivo dell'impianto, come previsto nell'articolo 14 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche e nell'articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche. Tali garanzie sono:

- a) la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell'area;
- b) la garanzia per la gestione post-operativa della discarica, fase successiva al collaudo dei lavori di chiusura (capping) della discarica, per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo autorizzatorio in ordine alla manutenzione, sicurezza e ripristino dell'area.

3. Le garanzie previste nel comma 2 sono prestate in modo da garantire la realizzazione degli obiettivi e degli adempimenti fissati in capo al gestore nell'atto autorizzatorio. Tali garanzie sono:

- a) la garanzia finanziaria da prestare per l'attivazione della discarica e per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, garantisce la copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse:

- 1) alle operazioni di smaltimento o recupero rifiuti prodotti dall'impianto, compreso il trasporto durante la fase di gestione operativa, parametrata al tempo necessario a realizzare la chiusura dell'impianto, certificata a mezzo cronoprogramma di realizzazione;
- 2) alla chiusura dell'impianto;
- 3) alla bonifica, al ripristino ambientale, alla messa in sicurezza permanente del sito di discarica;
- 4) agli adempimenti previsti nell'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, come indicati nel piano di gestione operativa previsto nell'articolo 8, comma 1, lettera g), del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche;

b) la garanzia finanziaria da prestare per la gestione post-operativa, successiva alla chiusura, garantisce la copertura delle spese necessarie agli adempimenti dall'articolo 13, comma 2 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, come previsto nel piano di gestione post-operativa previsto nell'articolo 8, comma 1, lettera h) del d. lgs. 36/2003 e successive modifiche, relativamente a tutte le azioni necessarie al monitoraggio e manutenzione del corpo rifiuti in gestione post-operativa.

4. Le garanzie finanziarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche, sia per la gestione operativa che per la gestione post operativa, sono prestate a favore dell'autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni, con le seguenti modalità:

a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche;

b) conto corrente bancario di deposito cauzionale, intestato al gestore, acceso presso un primario istituto di credito con sede legale in Italia, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con apposizione di vincolo esclusivo sui fondi depositati a favore della Regione Lazio, valido per la durata temporale fissata con apposito Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, previsto nell'Allegato

, firmato dalle parti (gestore, Regione Lazio e istituto di credito), recante la regolamentazione di ogni movimentazione e svincolo;

c) conto corrente di deposito cauzionale costituito quale somma vincolata, anche integrativa a polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie afferenti alla gestione post-operativa e alla gestione operativa. In questo ultimo caso, tale conto reca l'accantonamento progressivo di importi a garanzia, tramite versamenti con cadenza trimestrale vincolati a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo quanto previsto nell'ambito della tariffa di conferimento, per un importo pari alla quantità di rifiuto effettivamente smaltito in discarica nel precedente trimestre di riferimento. I versamenti devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Gli importi da versare sono quantificati nelle voci di gestione post-operativa, determinati dal piano economico finanziario di progetto, previsto nell'Allegato 2, parte 6 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel piano di adeguamento, presentato ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche e approvato dall'autorità competente. A seguito dell'esaurimento, previo accertamento dell'autorità competente, della fase di gestione che tale conto vincolato garantisce, con la conseguente adozione

del relativo atto amministrativo che ne ratifica la conclusione, le somme accantonate sono progressivamente svincolate dalla autorità competente, previa presentazione da parte del gestore degli atti di competenza, stabiliti nell'Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, opportunamente sottoscritto per l'apposizione del vincolo al conto dedicato, previsto nell'Allegato 4;

d) cauzione in titoli di stato italiani, depositati su un conto titoli intrattenuto presso primario istituto di credito, con sede legale in Italia, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con apposizione di vincolo esclusivo a favore della Regione Lazio valido per la durata temporale fissata con apposito Atto integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, come previsto nell'Allegato 4, firmato dalle parti (gestore, Regione Lazio e istituto di credito), recante la regolamentazione di ogni movimentazione e svincolo;

e) polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste nell'articolo 1, della l. 348/1982 e successive modifiche:

- 1) fideiussione bancaria rilasciata da un primario istituto di credito, con sede legale in Italia, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia;
- 2) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da primarie imprese di assicurazione, in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi, anche estere, opportunamente autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modifiche, e che abbiano realmente esercitato nell'ultimo quinquennio il ramo cauzioni o il ramo crediti, previsto negli Allegati 2 e 3.

5. Gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di discarica sono calcolati in rapporto ai costi determinati dal piano economico finanziario (PEF) previsto dall'Allegato 2 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, riportati nel progetto di discarica approvato, distinguendo tra importi per garanzia finanziaria di gestione operativa e importi per gestione post-operativa.

6. Se viene rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie, previste al comma 1, sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzatorio.

7. Le garanzie finanziarie rilasciate dal gestore, nel loro complesso, sono valide e trattenute dalla Regione per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e, salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore se ritenga sussistere rischi per l'ambiente.

Art. 4

(Accettazione delle garanzie finanziarie)

1. Il gestore trasmette le proposte di polizze fidejussorie o di fideiussioni bancarie all’ente competente che fornisce indicazioni su eventuali modifiche o integrazioni e che, all’esito positivo dei controlli degli enti di vigilanza, quali l’IVASS e la Banca d’Italia, rilascia il nulla osta all’emissione definitiva.

2. Le proposte di polizze, previamente presentate mediante draft, come previsto al comma 1, sono redatte secondo le disposizioni previste nel presente regolamento, in conformità agli schemi di condizioni contrattuali previste negli Allegati 2 e 3.

3. In seguito ai controlli che l’autorità competente effettua nei confronti delle compagnie assicurative o istituti di credito proponenti, ne viene comunicata la formale accettazione ai gestori.

4. Le garanzie finanziarie definitive, firmate digitalmente, sono trasmesse all’ente a mezzo posta elettronica certificata e sono consegnate, in copia cartacea conforme, firmata in originale, agli uffici competenti.

5. In caso di apertura di conto corrente di deposito vincolato, il gestore trasmette all’ente beneficiario tutti i dati riferiti all’iban e all’istituto bancario depositario, finalizzati alla redazione e sottoscrizione dell’Atto Integrativo (Addendum) al contratto di conto corrente, per l’apposizione del vincolo a suo favore.

Art. 5

(Piano economico finanziario)

1. Ai fini del calcolo degli importi delle garanzie finanziarie, il piano economico finanziario è redatto in ottemperanza al disposto dell'Allegato 2 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, tenendo conto dei seguenti fattori dei costi di realizzazione dell'impianto ed esercizio della discarica, quali:

- a) i costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto;
- b) gli oneri finanziari;
- c) i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- d) le spese per la gestione operativa, comprese quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;
- e) le spese generali e tecniche;
- f) le spese previste per la ricomposizione ambientale e i costi stimati di chiusura;
- g) i costi per la gestione post-operativa, coperti dal prezzo del gestore per lo smaltimento;
- h) gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- i) i costi connessi alla garanzia prevista nell'articolo 14 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, per la fase operativa e la fase post-operativa.

2. Il Piano economico-finanziario è sottoscritto dal tecnico progettista della discarica e asseverato con perizia giurata.

3. L'aggiornamento del piano è presentato a ogni rinnovo di autorizzazione e al rinnovo di prestazione della polizza fidejussoria.

4. Al rinnovo delle autorizzazioni, gli importi delle garanzie sono ricalcolati in base all'aggiornamento del piano economico-finanziario attualizzato.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione operativa è rilasciato a seguito della prestazione.

6. Il piano economico finanziario è aggiornato, secondo quanto previsto dall'Allegato 2, parte 6, al d.lgs. 36/2003, almeno in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o in fase di rinnovo di polizza fidejussoria di gestione post-operativa prestata con piani quinquennali.

Art. 6

(Definizioni per il calcolo delle garanzie finanziarie)

1. La garanzia per la gestione operativa della discarica (GFo), comprese le procedure di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prestata per una somma commisurata ai costi di gestione operativa e calcolati nel piano economico finanziario, relativi esclusivamente alle attività per la messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica nonché ai costi di gestione operativa del sito per il tempo necessario alla messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica fino all'approvazione della chiusura da parte dell'ente competente previsto nell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche.
2. La garanzia per la gestione post-operativa (GFpo), successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure previste nell'articolo 13 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, siano eseguite, è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.
3. Il coefficiente della garanzia finanziaria per la gestione operativa e post operativa, a tutela del verificarsi di eventuali imprevisti, è pari al tre per cento ($F=0,03$).
4. Il costo di gestione annuo (GPO) è calcolato come media dei costi di gestione annuali relativi alla gestione post-operativa, successiva alla chiusura.
5. Gli anni (n) di gestione post operativa successiva alla chiusura è uguale a trenta anni.

Art. 7*(Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie)*

1. Le modalità di calcolo degli importi da garantire per le garanzie finanziarie sono determinate distinguendo le seguenti tre fattispecie:

a) discariche di nuova realizzazione e in fase di gestione operativa:

- 1) l'entità delle garanzie si calcola sulla base del piano economico finanziario previsto nell'articolo 8, comma 1, lettera m) e nell'Allegato 2 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, contenuto nel progetto di discarica approvato oppure nel piano di adeguamento, presentato ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 36/2003 e successive modifiche, e approvato dall'autorità competente;
- 2) il piano economico finanziario, al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie, è aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 2 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche;
- 3) il piano economico finanziario è, inoltre, aggiornato su istanza dell'interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione, sia operativa che post-operativa, e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti,
- 4) l'importo della garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le opere di chiusura si ottiene dalla formula: $GFo + (GFo \cdot F)$;
- 5) l'importo della garanzia per la gestione post-operativa della discarica si ottiene dalla formula: $GFpo + (GFpo \cdot F)$;
- 6) la garanzia per la gestione post-operativa è valutata con la formula: $GFpo = GPO \cdot n$;
- 7) per la prestazione di garanzie finanziarie per la gestione post-operativa, su istanza di parte, è possibile ricalcolare la somma a garanzia prestata secondo piani quinquennali di attività in cui il gestore rappresenti e dimostri i costi sostenuti per la gestione post-operativa già eseguita. I costi sono documentati e sono compatibili con il documento di piano economico finanziario parte integrante del progetto. L'aliquota massima che può essere scomputata dall'importo originario non può superare quella proporzionalmente relativa al periodo di gestione post-operativa già trascorsa. Al fine di questo calcolo l'importo totale garantito, rispetto al quale è calcolata la somma massima detraibile per la gestione residua, è abbattuto del dieci per cento. Al termine della gestione post-operativa, svolta nel rispetto delle autorizzazioni e comunque non inferiore di trenta anni, l'autorità competente trattiene una garanzia pari almeno al

dieci per cento delle somme garantite all'inizio della gestione post-operativa fino a che non sussistano più rischi per la salute e per l'ambiente e non sia decretata la conclusione del periodo di gestione post-operativa;

b) discariche che hanno terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti:

1) per le discariche che abbiano terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti, ma non siano ancora in gestione post-operativa, oppure non abbiano ancora eseguito i lavori di chiusura (capping) gli importi delle garanzie devono essere calcolati con il metodo previsto nel comma 1, lettera a);

2) le garanzie, in ogni caso non possono essere inferiori agli importi calcolati come previsto nel comma 1, lettera c), relativi agli impianti in fase di esercizio post-operativo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) discariche in fase di gestione post-operativa:

1) per gli impianti di discarica che hanno già completato la gestione operativa e si trovano in gestione post operativa si applicano i criteri di calcolo previsti nella Tabella A:

Tabella A

Categoria di discarica	Gestione post operativa
Discarica per inerti	1,00 € x m ³ calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi	13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani	13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti pericolosi	30,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto legato in matrice cementizia o resinoide	5,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica

2) ai fini del computo delle somme da garantire, gli importi calcolati secondo quanto previsto nella Tabella A, sono rivalutati con decorrenza dall'anno 2009 per tutte le discariche, escluse quelle sottoposte a tariffazione regionale;

3) per le discariche sottoposte a tariffazione regionale, per espressa indicazione nell'atto di rilascio della tariffa, non è consentita la rivalutazione economica

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'importo fissato quale tariffa, pari a 13,925 euro, previsto nella Deliberazione di Giunta regionale del 16 luglio 2004, n. 630 (Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE) e successive modifiche, quota da accantonare relativa alla fase di post-gestione. In ogni caso, la tariffa regionale è parametrata per compensare tutti i costi della gestione e post-gestione della discarica, compresi gli oneri delle garanzie finanziarie, previsti dall'Allegato 1.

Art. 8

(Scontistica applicabile)

1. L'importo da garantire per le garanzie finanziarie, calcolato secondo le modalità previste nell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, n. 14 (Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), è ridotto:

- a) per i gestori in possesso di certificazione ambientale Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), fino alla misura del cinquanta per cento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 36/2003 e successive modifiche;
- b) per i gestori in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, fino alla misura del quaranta per cento.

2. Le certificazioni, previste nel comma 1, per le quali si accerta la validità ed efficacia, come previsto nell'Allegato 1, non sono cumulabili, ai fini dell'applicazione della scontistica.

3. L'autorità competente, se, nei controlli d'ufficio che effettua sulle certificazioni previste nel comma 1, rileva criticità relative alla veridicità o scadenza delle stesse, invia al gestore, che le ha presentate, una diffida a rimuovere tali criticità, nel termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della stessa.

4. Il gestore che non ottempera alla richiesta dell'autorità competente, prevista nel comma 3, è tenuto o a pagare la differenza, tra l'intero importo e quello scontato, con la conseguente emissione di una polizza integrativa o di una nuova polizza per l'intero importo.

Art. 9*(Durata delle garanzie finanziarie)*

1. La garanzia finanziaria per la gestione operativa è pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni ed è prestata fino alla conclusione delle attività di chiusura previste nell'articolo 12 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche. La garanzia è trattenuta dall'ente competente per tutto il periodo di gestione operativa, fino alla verifica del completamento degli interventi di chiusura dell'impianto.

2. La garanzia finanziaria per la gestione post-operativa è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della chiusura della discarica sancita dalla procedura di chiusura prevista nell'articolo 12 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

3. Possono essere accettate garanzie finanziarie per la gestione post-operativa, trattenute, come previsto nell'articolo 14 del d. lgs. 36/2003 e successive modifiche, per un periodo di almeno trenta anni, ma emesse per piani quinquennali rinnovabili maggiorati di un anno. L'importo a garanzia dalla polizza fidejussoria su piani quinquennali deve essere pari al totale delle somme garantite per l'intera attività di gestione post-operativa calcolate su almeno trenta anni. Il rinnovo della garanzia deve essere effettuato entro il periodo di validità della precedente, a meno che non sia prorogata di un anno nell'interesse dell'amministrazione pubblica. Nel caso di piani quinquennali il mancato rinnovo della garanzia nei termini previsti, costituisce elemento per l'attivazione del potere sostitutivo da parte della pubblica amministrazione e per chiedere l'escussione delle garanzie.

4. Per le discariche per rifiuti inerti, fermo restando che l'importo da garantire sia calcolato su base trentennale e che la garanzia presentata per piani quinquennali al termine del primo quinquennio di post-gestione, il gestore presenta all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio), uno studio che verifica e dimostra che il corpo di discarica non comporta rischi per la salute e per l'ambiente, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 13, comma 6 bis, del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche. L'ente territoriale competente, una volta svolti, con il contributo tecnico di ARPA Lazio, con esito positivo, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche, svincola la garanzia. In caso di esito negativo, l'ente proroga il periodo garantito per la gestione post operativa, per un ulteriore quinquennio, al termine del quale è effettuato un nuovo studio da parte del gestore, secondo la procedura prevista, conformemente al d.lgs. n. 36/2003 e successive modifiche, dagli Allegati 2 e 3.

CAPO III

IMPIANTI

Art. 10

(Impianti)

1. Gli impianti, che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Capo, ai fini della prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei gestori, sono quelli:

a) autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209, 211, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, per l'esercizio di operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti, previste nella Parte IV negli Allegati B e C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

b) autorizzati per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV al Titolo I del Capo V del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e quelli autorizzati ai sensi della Parte II al Titolo III-bis del d.lgs.152/2006 e successive modifiche.

Art. 11

(Garanzie finanziarie)

1. La garanzia finanziaria per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti è prestata al fine di assicurare l'adempimento da parte del gestore delle obbligazioni nascenti dal titolo autorizzatorio e dall'esercizio dell'attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Ferma restando l'attività di stoccaggio, se l'autorizzazione all'esercizio si riferisce a un impianto ove si svolgono due o più operazioni indipendenti, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione. Per le operazioni di stoccaggio, previste nell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, la garanzia finanziaria è riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea, mentre per le altre operazioni, è riferita alla potenzialità annua autorizzata.

2. La garanzia finanziaria, per gli impianti di co-incenerimento, è prestata, in attuazione dell'articolo 237-duodecies, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, anche per l'avvio delle attività di co-incenerimento di rifiuti soggette alle procedure semplificate.

3. I titolari di autorizzazioni regionali, riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca previste nell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, prestano le medesime garanzie finanziarie previste per le altre tipologie impiantistiche calcolate secondo le operazioni e i quantitativi autorizzati;

4. Non sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione delle garanzie finanziarie:

- a) i centri di conferimento (Ecocentri);
- b) le aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenze) di proprietà dei Comuni o gestiti a nome e per conto degli stessi.

Art. 12

(Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie)

1. La garanzia finanziaria è prestata, prima della messa in esercizio degli impianti, a favore della Regione Lazio, per quanto concerne le autorizzazioni dalla stessa rilasciate, oppure a favore delle province o comuni, secondo le rispettive competenze.

2. I soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, provvedono ad adeguare, se necessario, oppure a prestare ex novo, le garanzie finanziarie nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul BURL.

3. Il gestore trasmette le proposte di polizze fidejussorie o di fideiussioni bancarie all'ente competente che fornisce indicazioni su eventuali modifiche o integrazioni e, a esito positivo dei controlli degli enti di vigilanza e controllo, quali l'IVASS e la Banca d'Italia, rilascia il nulla osta all'emissione definitiva.

4. Le garanzie finanziarie definitive, firmate digitalmente, sono trasmesse all'ente a mezzo posta elettronica certificata e sono inoltre consegnate in copia conforme cartacea, firmata in originale, agli uffici competenti.

5. In caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche o della Parte II, Titolo III bis del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, le garanzie finanziarie aggiornate o estese nella durata sono presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

6. Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, è prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione degli stessi. Una volta terminata la fase di costruzione dei nuovi impianti e acquisito il certificato di regolare esecuzione delle opere, si procede allo svincolo della polizza.

7. La garanzia finanziaria da prestare prima della messa in esercizio, relativamente agli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, può essere costituita secondo le tipologie previste nell'articolo 3. Gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati secondo i criteri previsti dall'Allegato 1. Le garanzie finanziarie sono redatte secondo lo schema di condizioni contrattuali previsto nell'Allegato 2.

Art. 13

(Accettazione delle garanzie finanziarie)

1. Il gestore trasmette le proposte di polizze fidejussorie o di fideiussioni bancarie all’ente competente, che può fornire indicazioni su eventuali modifiche o integrazioni e, a esito positivo dei controlli degli enti di vigilanza, quali l’IVASS e la Banca d’Italia, rilascia il nulla osta all’emissione definitiva.

2. Le garanzie finanziarie, previamente proposte, come previsto nel comma 1, sono redatte in conformità alle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi dello schema di condizioni contrattuali, previsto nell’Allegato 2.

3. La formale accettazione delle proposte di polizze, previste al comma 1, è comunicata ai gestori, all’ esito dei controlli, che l’autorità competente svolge presso le compagnie assicurative o istituti di credito proponenti.

4. Le garanzie finanziarie definitive, firmate digitalmente, sono trasmesse all’ente a mezzo posta elettronica certificata e sono consegnate in copia conforme cartacea, firmata in originale, agli uffici competenti.

Art. 14*(Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie)*

1. I criteri di calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare, differenziati a seconda delle diverse operazioni di smaltimento e recupero da effettuare, previsto nell'Allegato 1, sono:

- a) le operazioni deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento, D13,D14, D15 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
 - 1) il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo dell'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/tonnellata, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/tonnellata, se riguarda rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 30.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;
 - 3) nel caso di rifiuti inerti l'importo della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio istantaneo, quantificata in metri cubi, per 1,25 euro/metrocubo;
 - 4) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;
- b) le operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
 - 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tali operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/tonnellata per i rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;
- c) l'operazione R13, Messa in riserva, prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
 - 1) il calcolo delle garanzie finanziarie per l'operazione R13 è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/tonnellata, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/tonnellata, se riguarda rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 30.000,00 euro, in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000,00 euro, in caso di rifiuti non pericolosi;

- 3) nel caso di rifiuti inerti, il calcolo della garanzia finanziaria è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 1,25 euro/tonnellata;
 - 4) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;
- d) l'operazione R1, Recupero energetico, prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 20,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/tonnellata, per i rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 200.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;
- e) l'operazione R3, Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge, prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 5,00 euro/tonnellata, per i rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;
- f) l'operazione R10, Ripristino ambientale, prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in metro cubi, per 3,00 euro/metrocubo e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in metro quadrato, per 5,00 euro/metro quadrato;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
 - 3) se il ripristino ambientale avviene unicamente attraverso terre e rocce da scavo, gli importi sono ridotti del cinquanta per cento. Tale criterio di calcolo si applica anche alle garanzie da prestare eventualmente per singoli lotti funzionali autorizzati in analogia alle disposizioni previste nell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 36/2003 e successive modifiche;
 - 4) l'importo delle garanzie finanziarie, per quanto concerne l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura mediante il loro spandimento sul suolo, è quantificato moltiplicando l'importo di 20.000,00 euro per ogni ettaro di terreno. La garanzia

- minima non è, in ogni caso, inferiore a 20.000,00 euro;
- g) le altre operazioni di recupero da R2 a R9, R11, R12 prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/tonnellata per i rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;
- h) gli impianti di recupero rifiuti inerti per operazioni da R2 a R9, R11 e R12 prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione è quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per 1,25 euro/tonnellata;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
- i) i centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore previsti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per tali impianti è quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell'impianto in tonnellate per 3,00 euro/tonnellata e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, in metro quadro, per 15,00 euro/metro quadrato;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;
- j) gli impianti mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti previsti nell'articolo 208, comma 15 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) gli impianti mobili che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della Regione Lazio rilasciano una garanzia finanziaria:
 - a) per i rifiuti pericolosi:
 - 1) per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 30,00 euro/tonnellata;
 - 2) in ogni caso la garanzia minima non è inferiore a 400.000,00 euro;
 - b) per i rifiuti non pericolosi:

- 1) per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/tonnellata;
 - 2) in ogni caso la garanzia minima non è inferiore a 200.000,00 euro;
- c) per i rifiuti inerti:
- 1) per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 2,00 euro/tonnellata;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;
- 2) la garanzia finanziaria può essere restituita al termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo, con esito positivo, da parte degli enti di controllo. Gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, che operano all'interno del territorio della Regione Lazio, sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro;
- k) le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV al Titolo I del Capo V della del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche:
- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV al Titolo I del Capo V del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 10,00 euro/tonnellata per i rifiuti pericolosi e per 5,00 euro/tonnellata per i rifiuti non pericolosi;
 - 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi e 5.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti non pericolosi;
 - 3) nel caso di gestione di rifiuti inerti. la quantificazione delle garanzie finanziarie si determina secondo le previsioni riguardanti gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria.

Art. 15

(Scontistica applicabile)

1. L'importo da garantire per le garanzie finanziarie, calcolato secondo le modalità previste nell'articolo 14, è ridotto:

- a) per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS), nella misura del cinquanta per cento;
- b) per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, nella misura del quaranta per cento.

2. L'autorità competente, se, nei controlli d'ufficio che effettua sulle certificazioni previste nel comma 1, rileva criticità relative alla veridicità o scadenza delle stesse, invia al gestore, che le ha presentate, una diffida a rimuovere tali criticità, nel termine perentorio di sessanta giorni, dal ricevimento della stessa.

3. Il gestore che non ottempera alla richiesta dell'autorità competente, prevista nel comma 3, è tenuto o a pagare la differenza, tra l'intero importo e quello scontato, con la conseguente emissione di una polizza integrativa o di una nuova polizza per l'intero importo.

Art. 16

(Durata delle garanzie finanziarie)

1. La durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni, per consentire i necessari controlli e, se necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell'atto di rinnovo. La garanzia finanziaria può essere prestata secondo piani quinquennali maggiorati di due anni rinnovabili previsti nell'autorizzazione.

2. Per gli impianti autorizzati, previsti nella Parte II al Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, in caso di inadempienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza previste nell'articolo 29 quattuordecies del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, si procede ai sensi dell'articolo 29 decies, comma 9 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

3. Per gli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, in caso di inadempienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza previste nella Parte IV al Titolo VI del Capo V del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, si procede ai sensi dell'articolo 208, comma 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

4. Il gestore, in caso di frazionamento della garanzia finanziaria come previsto nel comma 1, provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'impianto abbia sempre almeno ventiquattro ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dei commi 2 e 3. L'autorità competente, inoltre, ha facoltà, previa diffida, di trattenere la garanzia, o parte di essa.

CAPO IV

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 17

(Attività di controllo)

1. La Regione, che nell'ambito dell'esercizio delle attività di controllo, accerta l'inadempimento o l'adempimento non conforme a obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti di autorizzazione da parte del gestore, comunica l'avvio del procedimento per l'escussione della garanzia prestata, prevedendo un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni del gestore destinatario dell'avviso e un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per l'adempimento. Il termine per l'adempimento decorre dalla scadenza del termine per l'invio delle controdeduzioni, nel caso di mancato invio o dalla comunicazione del provvedimento di non accoglimento di quanto dedotto nelle stesse.

Art. 18

(Escussione della garanzia)

1. Nel caso di mancato adempimento, la Regione adotta una determinazione dirigenziale che accerta l'inadempimento, i danni o le violazioni del gestore. Tale determinazione è notificata alla compagnia o banca garante, con richiesta di escussione della garanzia prestata, dandone contestuale comunicazione al contraente, intimando che la corresponsione dell'escussione avvenga entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione dei relativi interessi e l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.

CAPO V

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Art. 19

(Garanzie finanziarie per l'attività di bonifica dei siti contaminati)

1. L'importo delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Regione Lazio per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi per l'attività di bonifica dei siti contaminati, come previsto nell'articolo 242, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, è determinata:

- a) per i rifiuti pericolosi, in una garanzia pari al trentacinque per cento del costo stimato dell'intervento;
- b) per i rifiuti non pericolosi, in una garanzia pari al trenta per cento del costo stimato dell'intervento.

2. Le garanzie finanziarie, previste nel comma 1, sono prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica, accertati dalla certificazione rilasciata dalla Provincia, come previsto nell'articolo 248 d.lgs. 152/2006.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti obbligati devono conformarsi alle presenti disposizioni.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato 1**CALCOLO DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

1. I criteri di calcolo per le garanzie finanziarie da prestare per gli impianti di gestione rifiuti e per le attività di bonifica dei siti contaminati, sono:

- a) per le operazioni D1, D5, D12 previste nella Parte IV all'Allegato B) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, come previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, le discariche sono tenute a prestare due differenti garanzie finanziarie: quella per la gestione operativa della discarica e quella per la gestione post-operativa della stessa;
- b) i criteri di calcolo relativi agli importi delle garanzie finanziarie da prestare differiscono a seconda della fase in cui versa la discarica, come indicato nella Tabella A e B:

Tabella A

a) Discariche di nuova realizzazione e in fase di gestione operativa	<ul style="list-style-type: none"> - L'importo della garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le opere di chiusura si ottiene dalla formula: GF_o + (GF_o · F);
b) Discariche che hanno terminato le volumetrie utili per lo smaltimento di rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - l'importo della garanzia per la gestione post-operativa della discarica si ottiene dalla formula: GF_{po} + (GF_{po} · F); - la garanzia per la gestione post-operativa è valutata con la seguente formula: GF_{po} = GPO · n.

Tabella B

c) Discariche in fase di gestione post-operativa	
Categoria di discarica	Gestione Post operativa
Discarica per inerti	1,00 € x m ³ che calcolato sulla capacità totale del lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi	13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani	13,925 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti pericolosi	30,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi dedicata al conferimento di amianto legato in matrice cementizia o resinoide	5,00 €/t per rifiuto autorizzato per lotto/discarica

c) le garanzie previste nella Tabella A, lettera b), non possono in ogni caso essere inferiori agli importi calcolati, previsti alla lettera c) nella Tabella B, relativi agli impianti in fase di gestione post operativa al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui l'importo massimo della garanzia da prestare sia quello calcolato con la formula prevista nella lettera c) nella Tabella B, tale importo può essere eventualmente ridotto nella misura del quaranta per cento, se il gestore è in possesso di certificazione ambientale vigente UNI EN ISO14001 o del cinquanta per cento, se in possesso di certificazione ambientale vigente EMAS, purché l'importo ridotto non sia inferiore a quello calcolato con il metodo descritto alla lettera a), della Tabella A;

d) le definizioni per il calcolo delle garanzie finanziarie, sono:

- 1) **GFO:** la garanzia per la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed è prestata per una somma commisurata ai costi di gestione

operativa e calcolati nel piano finanziario, relativi esclusivamente alle attività per la messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica nonché ai costi di gestione operativa del sito per il tempo necessario alla messa in sicurezza del sito, realizzazione e collaudo di chiusura della discarica fino all’approvazione della chiusura da parte dell’ente competente previsto nell’articolo 12, comma 3 del d.lgs. 36/2003;

- 2) **Gpo:** la garanzia per la gestione post-operativa, successiva alla chiusura della discarica, che assicura che le procedure previste dall’articolo 13 del d.lgs. 36/2003 siano eseguite, ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa;
 - 3) **F=0,03:** il coefficiente pari al tre per cento della garanzia finanziaria, sia operativa che post operativa, a tutela del verificarsi di eventuali imprevisti;
 - 4) **GPO:** il costo di gestione annuo calcolato come media dei costi di gestione annuali relativi alla gestione post-operativa successiva alla chiusura;
 - 5) **n:** gli anni di gestione post-operativa successiva alla chiusura uguale a trenta anni.
- e) ai fini del computo delle somme da garantire, gli importi calcolati come previsti nella Tabella B, devono essere rivalutati con decorrenza dall’anno 2009 per tutte le discariche, escluse quelle sottoposte a tariffazione regionale.

2. I criteri di calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare, differenziati a seconda delle diverse operazioni di smaltimento e recupero da effettuare, previsti nell’Allegato 1 del presente regolamento, sono:

a) **le operazioni di deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento, D13, D14, D15 previste nella Parte IV all’Allegato B del d.lgs. 152/2006:**

- 1) il calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di deposito, raggruppamento preliminare, ricondizionamento è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo dell’impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/t, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/t, se riguarda rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a euro 30.000,00 in caso di rifiuti pericolosi o a euro 15.000,00 in caso di rifiuti non pericolosi;
- 3) nel caso di rifiuti inerti l’importo della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando

la capacità massima di stoccaggio istantaneo, quantificata in metri cubi, per 1,25 euro/mc;

4) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;

5) i medesimi importi calcolati come specificato nei punti precedenti si applicano anche ai rifiuti prodotti, depositati e/o stoccati secondo i singoli quantitativi autorizzati , esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti (operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006) effettuate presso il medesimo impianto, in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento al di fuori dell'impianto di trattamento. Sono esclusi da tale computo i rifiuti autoprodotti dall'impianto (non esitanti dalle operazioni di trattamento sui rifiuti) per i quali si applica quanto disposto dall'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo prima della raccolta;

b) le operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 previste nella Parte IV all'Allegato B del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tali operazioni deve essere quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/t per i rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 50.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;

c) l'operazione R13, Messa in riserva, prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) il calcolo delle garanzie finanziarie per l'operazione R13 è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 200,00 euro/t, se lo stoccaggio riguarda rifiuti pericolosi e 100,00 euro/t, se riguarda rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 30.000,00 euro, in caso di rifiuti pericolosi o a 15.000,00, in caso di rifiuti non pericolosi;

3) nel caso di rifiuti inerti, il calcolo della garanzia finanziaria è effettuato considerando la capacità massima di stoccaggio istantaneo presso l'impianto. Tale capacità, quantificata in tonnellate, è moltiplicata per 1,25 euro/t;

4) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro;

5) i medesimi importi calcolati come specificato nei punti precedenti si applicano anche ai rifiuti, depositati e/o stoccati secondo i singoli quantitativi autorizzati, esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero da R1 a R12 prevista nella

Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006) effettuate presso il medesimo impianto in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento al di fuori dell'impianto di trattamento. Sono esclusi da tale computo i rifiuti autoprodotti dall'impianto (non esitanti dalle operazioni di trattamento sui rifiuti) per i quali si applica quanto disposto dall'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo prima della raccolta;

d) l'operazione R1 - Recupero energetico - prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 20,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/t, per i rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 200.000,00 euro in caso di rifiuti pericolosi o a 150.000,00 euro in caso di rifiuti non pericolosi;

e) l'operazione R3 - Recupero sostanza organica per produzione compost con caratteristiche di legge - prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 5,00 euro/t, per i rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;

f) l'operazione R10- Ripristino ambientale - prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono tale operazione è quantificato moltiplicando l'entità complessiva dell'intervento, espressa in metro cubi, per 3,00 euro/mc e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, espressa in metro quadrato, per 5,00 euro/mq;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;

3) nel caso in cui il ripristino ambientale avvenga unicamente attraverso terre e rocce da scavo gli importi sono ridotti del cinquanta per cento. Tale criterio di calcolo si applica anche alle garanzie da prestare eventualmente per singoli lotti funzionali autorizzati in analogia alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 36/2003;

4) l'importo delle garanzie finanziarie, per quanto concerne l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura mediante il loro spandimento sul suolo, è quantificato moltiplicando l'importo di 20.000,00 euro per ogni ettaro di terreno. La garanzia minima

non è, in ogni caso, inferiore a 20.000,00 euro;

g) le altre operazioni di recupero da R2 a R9, R11, R12 prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti che svolgono le suddette operazioni è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 10,00 euro/t per i rifiuti non pericolosi;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro per i rifiuti pericolosi e 50.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;

h) gli impianti di recupero rifiuti inerti per operazioni da R2 a R9, R11 e R12 prevista nella Parte IV all'Allegato C del d.lgs. 152/2006:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per gli impianti in questione è quantificato moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati annualmente espressa in tonnellate per 1,25 euro /t;

2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro;

i) i centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali di rottamazione veicoli a motore previsti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche:

1) l'importo delle garanzie finanziarie per tali impianti è quantificato moltiplicando la potenzialità autorizzata dell'impianto in tonnellate per 3,00 euro/t e aggiungendo una quota pari alla superficie dell'area, in metro quadro, per 15,00 euro/mq;

2) all'importo di cui al punto precedente si aggiungono quelli previsti alle precedenti lettere a) e c) relativi al deposito/messa in riserva dei rifiuti;

3) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 50.000,00 euro;

j) gli impianti mobili per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti previsti nell'articolo 208, comma 15 del d.lgs. 152/2006 che svolgono campagne di trattamento rifiuti all'interno del territorio della Regione Lazio devono rilasciare una garanzia finanziaria come previsto dalle seguenti Tabelle C, D ed E:

1) per i rifiuti pericolosi:

Tabella C

Per i rifiuti pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 30,00 euro/t
In ogni caso la garanzia minima non è inferiore a 400.000,00 euro	

2) per i rifiuti non pericolosi:

Tabella D

Per rifiuti non pericolosi	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzata per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 15,00 euro/t
In ogni caso, la garanzia minima non è inferiore a 200.000,00 euro	

3) per i rifiuti inerti:

Tabella E

Per rifiuti inerti	Per ogni singola campagna di attività, moltiplicando la quantità di rifiuti autorizzati per ciascuna campagna, espressa in tonnellate, per 2,00 euro/t
La garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 100.000,00 euro	

- 4) la garanzia finanziaria può essere restituita al termine delle singole campagne di trattamento, previo sopralluogo con esito positivo da parte degli enti di controllo;
- 5) gli impianti mobili per il trattamento di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, che operano all'interno del territorio della Regione Lazio, sono esentati dal presentare garanzie finanziarie per le campagne svolte, purché risultino coperti

da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro;

k) le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nella Parte IV al Titolo I del Capo V del d.lgs. n. 152/2006:

- 1) l'importo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti relative alle procedure semplificate previste nel Capo V del Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006, è quantificato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto autorizzata, espressa in tonnellate, per 10,00 euro/t per i rifiuti pericolosi e per 5,00 euro/t per i rifiuti non pericolosi;
- 2) la garanzia minima non è, in ogni caso, inferiore a 10.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti pericolosi e 5.000,00 euro per gli impianti che trattano rifiuti non pericolosi;
- 3) nel caso di gestione di rifiuti inerti. la quantificazione delle garanzie finanziarie si determina secondo le previsioni riguardanti gli impianti autorizzati secondo la procedura ordinaria.

Allegato 2

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata/o in C.F. (in seguito, denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel comune di ai sensi del.....;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;
4. è denominato Ente garantito la seguente Amministrazione.....;
5. con Regolamento n..... del sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni , domiciliata in / la banca – agenzia di credito, domiciliata in, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti previsti nell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del contraente.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni a partire dal con scadenza

Condizioni generali

Art. 1

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del contraente agli obblighi previste nel punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.
2. La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

1. La società assicurativa/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.
2. Se, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.
3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3

(Pagamento del risarcimento)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, è eseguito dalla società/banca, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile, la società/banca, non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinunzia sin d'ora ad eccepire

la decorrenza del termine previsto nell'articolo 1957 del Codice civile. Il pagamento avviene dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla può eccepire in merito al pagamento stesso.

2. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4

(Surrogazione)

1. La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso la ditta stipulante e obbligati solidali.

Art. 5

(Pagamento del premio e altri oneri)

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non può in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non possono essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 6

(Forma delle comunicazioni alla società)

1. Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente polizza, devono essere trasmette con posta elettronica certificata presso la sede della sua direzione generale.

Art. 7

(Foro competente)

1. Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Allegato 3

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA
FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI
DERIVANTI DALLA GESTIONE POST OPERATIVA DELLE DISCARICHE AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 (ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI) E SUCCESSIVE
MODICHE.**

Premesso che:

1. con atto n. del l'Ente ha autorizzato la ditta/comune, consorzio domiciliata in C.F. (in seguito, denominata Contraente) all'esercizio delle operazioni di presso l'impianto ubicato nel comune di ai sensi del.....;
2. con medesimo atto, l'Ente ha approvato i piani di gestione della fase post-operativa e di sorveglianza e controllo, che si ritengono integralmente richiamati nel presente atto;
3. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto previsto nel punto 1, relativamente alle attività di gestione post operativa della discarica, il Contraente è tenuto a prestare all'Amministrazione..... in qualità di ente da garantire, una garanzia di euro almeno trentennale, dalla data di comunicazione di avvenuta chiusura, come previsto negli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche);
4. nel mercato finanziario/assicurativo non vi sono, attualmente, strumenti finanziari in grado di garantire la copertura del rischio per il periodo su richiamato, la deliberazione di Giunta regionale del 16 luglio 2004, n. 630 (Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post gestione così come previsti dal d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE), integrata e modificata con

la D.G.R. n. 221/2005, consente di presentare garanzie finanziarie di cinque anni in cinque anni rinnovabili a copertura dell'intero periodo di legge;

6. le suddette garanzie finanziarie possono essere prestate con polizza fidejussoria/fideiussione bancaria;
7. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione.....;
8. con Regolamento n..... delsono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni....., domiciliata in...../la banca, domiciliata in, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e successive modifiche, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti previsti nell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione previste dalla legge, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, come richiamate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione previsti nella premessa.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni a partire dal con scadenza rinnovabile di cinque anni in cinque anni.

Condizioni generali

Art. 1

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del contraente agli obblighi previste nel punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fidejussione.

2. La durata della polizza/fidejussione è di cinque anni, maggiorata di due anni, ed è rinnovabile.

3. Il mancato rinnovo della stessa costituisce causa di preventiva escusione.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

1. La società/banca, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente, come previsto nel punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per l'esecuzione delle attività di post-gestione previste dalla legge così come richiamate e individuate nel piano di gestione post-operativa, ivi inclusi i controlli richiamati nel piano di sorveglianza e controllo relativamente al periodo di post-gestione richiamati in premessa.

2. Se, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

4. La garanzia finanziaria è ridotta, di anno in anno, previa verifica degli adempimenti di legge, attraverso un atto formale dell'amministrazione regionale che, in relazione alle spese certificate, determina anche l'importo residuale ancora da garantire.

Art. 3

(Pagamento del risarcimento)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, è eseguito dalla società/banca, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto che dispone, motivandola in relazione alle inadempienze, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, la società/banca non gode del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine previsto nell'articolo 1957 c.c..

2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla può eccepire in merito al pagamento stesso.

3. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4

(Surrogazione)

1. La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni e azioni verso la ditta stipulante e obbligati solidali.

Art. 5

(Pagamento del premio e altri oneri)

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non può in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non possono essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 6

(Forma delle comunicazioni alla società)

1. Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente

polizza, devono essere trasmette con posta elettronica certificata alla sede della sua direzione generale.

Art. 7

(Foro competente)

1. Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dello stesso.

Allegato 4

**ATTO INTEGRATIVO (ADDENDUM) AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. (...)
INTESTATO ALLA SOCIETÀ (.....) PRESSO LA BANCA (.....)**

la REGIONE LAZIO, con sede in Roma (RM), Via R. Raimondi Garibaldi, 7 (00145), Codice Fiscale 80143490581 e Partita I.V.A. 02128631005, pec: protocollo@pec.regione.lazio.it in persona del Direttore pro tempore della Direzione Regionale Ambiente, Dott. ... (Codice Fiscale ...) in forza dell'incarico conferito con D.G.R. n. ... di data ... residente per la carica presso la sede della Regione Lazio (di seguito anche definita la “Regione” o l’“Ente regionale”)

e

la Società ..., con sede legale in ... (...), Via ... (CAP ...), Codice Fiscale e Partita I.V.A., pec: ..., in persona del Rappresentante Legale della Società pro-tempore, ... (Codice Fiscale ...), autorizzato con ... di data ... (di seguito anche definita la “Società”)

e

la BANCA ..., filiale di ..., Agenzia ..., con sede in ..., Via/CORSO ..., Codice Fiscale e Partita I.V.A., pec: ..., in persona del/della Dott./Dott.ssa ... (Codice Fiscale ...), in forza della procura (...) (di seguito anche definita l’“Istituto bancario”) (di seguito anche definite, se congiuntamente indicate, le “**Parti**”)

Premesso che:

- 1) (la Società), in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. ... (**Allegato 1**), gestisce l'impianto di discarica sito in ..., invaso ... attualmente in fase di gestione ... (di seguito, anche definito, l’“Invaso ...”);
- 2) (la Società), in osservanza della normativa nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, è tenuta a prestare le garanzie finanziarie per

la gestione operativa (calcolate per un importo pari a euro ...) e post operativa (calcolate per un importo pari a euro ...) dell’Invaso/Invasi ...;

- 3) la Regione, a seguito dell’adozione del presente regolamento, ha disciplinato le modalità e le procedure di rilascio delle garanzie finanziarie per l’esercizio degli impianti di discarica;
- 4) come da ultimo disposto nel , le garanzie finanziarie per la gestione post operativa sono prestate in favore della Regione (Autorità amministrativa competente al rilascio delle autorizzazioni) mediante deposito cauzionale e/o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa;
- 5) (la Società), in ordine alla gestione post operativa dell’Invaso ..., versa/ha già versato l’importo di euro ... sul conto corrente n., di cui è titolare presso l’Istituto di credito ..., filiale di ..., Agenzia ... (di seguito, anche definito il “conto corrente”) a titolo di deposito cauzionale;
- 6) l’importo residuo da garantire, pari a euro ... sarà prestato dalla Società mediante polizza fidejussoria rilasciata da primaria Compagnia assicurativa o fidejussione bancaria prestata da primario Istituto di credito (unitamente all’ulteriore polizza fidejussoria assicurativa pari ad una copertura finanziaria di euro per la gestione operativa);
- 7) la Società intende vincolare, a titolo di deposito cauzionale e a beneficio esclusivo della Regione, le somme giacenti sul detto conto corrente e di importo, allo stato, pari a euro ...; fatti salvi eventuali e ulteriori possibili incrementi;
- 8) con la sottoscrizione del presente atto integrativo al contratto di conto corrente (Addendum), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le Parti definiscono le finalità e le funzioni del vincolo bancario, nonché le condizioni, i termini e le modalità di escusione o svincolo delle somme giacenti sul conto corrente.

Tutto ciò premesso:

Le Parti, tenuto conto che le premesse e gli allegati (di seguito anche definite “Premesse” e “Allegati”) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum, convengono quanto segue:

- a) (la Società), in osservanza degli obblighi prescritti dal presente Regolamento in ordine al rilascio della garanzia finanziaria per la gestione post operativa dell’Invaso ... (da avviarsi

a seguito della procedura di chiusura prevista e disciplinata all'articolo 12, d.lgs. n. 36/2003 e successive modifiche) dichiara di vincolare, a beneficio esclusivo della Regione, l'importo di euro.....giacente sul conto corrente (fatti salvi eventuali e ulteriori possibili incrementi), per tutta la durata delle attività di post gestione;

- b) la Regione, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, di cui il presente atto forma parte sostanziale e integrante, escute le somme vincolate esclusivamente a copertura di costi, comprovati documentalmente e consequenti all'inadempimento o parziale adempimento da parte della Società agli obblighi di gestione post operativa;
- c) l'escussione delle somme depositate sul conto corrente è subordinata alla previa comunicazione, da parte della Regione e nei confronti di (la Società) e dell'Istituto bancario, dell'avvio del relativo procedimento di escussione, con contestuale previsione di un congruo termine per provvedere all'adempimento;
- d) in caso di eccedenza di costi rispetto all'importo vincolato (da escutersi in via prioritaria), l'Ente regionale inoltre escute la polizza fidejussoria, in linea con le disposizioni previste nel presente Regolamento;
- e) le Parti si impegnano a comunicare alla compagnia assicurativa individuata per il rilascio della polizza fidejussoria integrativa, le movimentazioni bancarie consequenti alla riscossione o alla restituzione delle somme garantite;
- f) la Regione provvede allo svincolo delle somme accantonate sul conto corrente di che trattasi gradualmente sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Responsabile del gestore per le voci relative ai lavori svolti relativamente alla gestione post operativa. La procedura di svincolo avviene base annuale e a consuntivo dei lavori svolti; il relativo importo non può superare il novanta percento del costo consuntivo;
- g) più nello specifico, nel rispetto della periodicità annuale previsto nel punto 6, l'Ente regionale, svolte le verifiche necessarie di propria competenza, provvede allo svincolo delle somme accantonate, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli stati di avanzamento lavori;
- h) ferma e impregiudicata la destinazione dell'importo garantito in favore della Regione, (la Società) ha la facoltà di convertire il deposito cauzionale in tipologie finanziarie alternative, ovvero in una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, previa comunicazione scritta e accettazione dell'Ente regionale;

- i) nelle more del rilascio della garanzia fidejussoria integrativa, (la Società) si impegna a incrementare l'importo attualmente vincolato e pari a euro ... con le somme medio tempore incassate a titolo di conguaglio tariffa e di conguagli conseguenti a eventuali e successive rideterminazioni tariffarie, nonché con le somme incassate a titolo di oneri di post gestione per i successivi conferimenti presso l'Invaso ... fino al suo esaurimento;
- j) le somme ulteriormente versate a titolo di deposito cauzionale sul conto corrente di che trattasi, di cui (la Società) dà tempestiva comunicazione all'Ente regionale e all'Istituto bancario, si intendono sin d'ora vincolate in favore della Regione alle medesime condizioni e patti previsto nell'Atto integrativo (Addendum), nonché sottoposte alla procedura di escussione o svincolo richiamata ai punti 2,3 e 6;
- k) il vincolo in favore dell'Ente regionale delle somme giacenti sul conto corrente permane a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo autorizzatorio, con particolare riferimento a quelle in capo al gestore afferenti alla gestione post-operativa;
- l) con la sottoscrizione dell'Atto integrativo (Addendum), la Regione si impegna inoltre, in caso di sostituzione del deposito cauzionale con garanzia finanziaria equivalente e alternativa, a verificare l'affidabilità, la consistenza e la solvibilità del Garante individuato;
- m) esclusivamente a esito positivo della verifica prevista nel punto 12, la Regione autorizza lo svincolo delle somme disponibili sul conto corrente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della garanzia sostitutiva, da rendersi sottoscritta digitalmente dal Garante e dal Contraente, anticipata a mezzo posta elettronica certificata, nonché consegnata in copia cartacea conforme all'originale agli uffici regionali;
- n) per tutto quanto non espressamente ivi previsto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti;
- o) le Parti (Regione, Società, Istituto di credito) con la sottoscrizione dell'Atto integrativo (Addendum) si impegnano a rispettarne parti e condizioni, e l'Istituto di credito si avvale del presente atto al fine di apporre la forma vincolata al conto corrente a favore della Regione;
- p) **ogni** controversia relativa all'applicazione, interpretazione, esecuzione dell'Atto integrativo (Addendum), nonché ogni questione di natura extracontrattuale comunque connessa, saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico, nominato d'accordo tra le

Parti, che decide in via rituale e secondo diritto; in mancanza di accordo, l'arbitro è nominato dal Consiglio direttivo della Camera di Commercio di Roma.

Roma, lì

REGIONE LAZIO

Il Direttore regionale

(Dott. ...)

(La Società)

(...)

BANCA ...

(Dott. ...)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)